

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 645<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 9 GENNAIO 1992

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE,  
indi del vice presidente LAMA

#### INDICE

<b>CONGEDI E MISSIONI</b> .....	Pag. 3	
<b>PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, TEMPORANEA ASSUNZIONE DELLE FUNZIONI DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL SENATO. TEMPORANEO ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI PRESIDENTE DEL SENATO DA PARTE DEL VICE PRESIDENTE PAOLO EMILIO TAVIANI</b> .....	3	<i>testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Botta ed altri; Ferrarini ed altri; Ferrarini ed altri; Bulleri ed altri; Sapio ed altri; Ferrarini ed altri; Solaroli ed altri)</i>
<b>INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO</b>		
PRESIDENTE .....	4	ANDÒ (DC), relatore .....
* FABBRI (PSI) .....	4	* D'AMELIO, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici .....
<b>Discussione:</b>		GOLFARI (DC) .....
«Norme per l'edilizia residenziale pubblica» (2962) (Approvato dalla 8 <sup>a</sup> Commissione permanente della Camera dei deputati in un		VISCONTI (Com.-PDS) .....
		* CONDORELLI (DC) .....
		ULIANICH (Sin. Ind.) .....
		* LIBERTINI (Rifond. Com.) .....
		* FABBRI (PSI) .....
		* RASTRELLI (MSI-DN) .....
		TAGLIAMONTE (DC) .....
		PAGANI Maurizio (PSDI) .....
		* BOGGIO (DC) .....
		FERRARI-AGGRADI (DC) .....

**SUI LAVORI DEL SENATO**

PRESIDENTE ..... Pag. 52

**INTERROGAZIONI****Per lo svolgimento:**

PRESIDENTE ..... 53

CORLEONE (*Fed. Eur. Ecol.*) ..... 52**ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA  
DI MARTEDÌ 14 GENNAIO 1992** ..... 53**ALLEGATO****DISEGNI DI LEGGE**

Annunzio di presentazione ..... 54

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'IN-  
CHIESTA SUL FENOMENO DELLA MA-  
FIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI  
CRIMINALI SIMILARI**

Trasmissione di documenti ..... Pag. 54

**INTERROGAZIONI**

Integrazione dei ministri competenti ..... 54

Già assegnate a Commissioni permanenti,  
da svolgere in Assemblea ..... 54Annunzio di risposte scritte ad interroga-  
zioni ..... 54

Annunzio ..... 55

Da svolgere in Commissione ..... 65

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discor-  
so non è stato restituito corretto dall'oratore*

## **Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE**

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).  
Si dia lettura del processo verbale.

VENTURI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### **Congedi e missioni**

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Alberti, Bo, Boato, Boldrini, Bonora, Butini, Carlotto, Cattanei, Chessa, Chimenti, Dipaola, Evangelisti, Favilla, Fontana Walter, Gerosa, Graziani, Ianniello, Leone, Marinucci Mariani, Mariotti, Masciadri, Meoli, Modugno, Moltisanti, Nebbia, Pagani Antonino, Pellegrino Bruno, Pieralli, Pisanò, Putignano, Sanna, Sirtori, Vecchietti, Visca.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cappuzzo e Gianotti, a Copenaghen, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord; Berlanda, Bertoldi, Brina, Candioto, Cappelli, Leonardi, Neri, Pellegrino Giovanni, Pollice e Vitale, nella Repubblica del Sud Africa, per attività della 6<sup>a</sup> Commissione permanente; Giagu Demartini, a Parigi, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Covi, Lipari, Acone, Battello, Bochicchio Schelotto, Di Lembo e Filetti, in Russia, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui sistemi processuali e le strutture giudiziarie di alcuni Paesi stranieri.

### **Presidente della Repubblica, temporanea assunzione delle funzioni da parte del Presidente del Senato. Temporaneo esercizio delle funzioni di Presidente del Senato da parte del vice presidente Paolo Emilio Taviani**

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha ricevuto, l'8 gennaio 1992, copia del seguente decreto:

«Visto l'articolo 86, primo comma, della Costituzione;

considerata la durata e la distanza dal territorio nazionale del viaggio che il Presidente della Repubblica intraprenderà all'estero a decorrere dal 10 gennaio prossimo;

ritenuto che, pertanto, ricorrano le condizioni previste dalla Costituzione per far luogo alla supplenza;

sentito il Consiglio dei ministri;

sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri:

DECRETA:

Art. 1.

1. La supplenza delle funzioni del Presidente della Repubblica, prevista dall'articolo 86, primo comma, della Costituzione, è esercitata, per le funzioni non inerenti allo svolgimento della missione all'estero, dal Presidente del Senato con il titolo di «Presidente supplente della Repubblica», a decorrere dal 10 gennaio 1992 e fino al rientro del Capo dello Stato nel territorio nazionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, il giorno 8 gennaio 1992

*firmato:* Francesco COSSIGA

*controfirmato:* Giulio ANDREOTTI  
Presidente del Consiglio  
dei Ministri»

In conseguenza della situazione costituzionale così determinatasi, il vice presidente del Senato Paolo Emilio Taviani eserciterà – dal 10 gennaio 1992 e per tutto il periodo della supplenza assunta dal presidente Spadolini – le funzioni di Presidente del Senato sulla base della designazione dallo stesso Presidente effettuata in pari data, ai sensi dell'articolo 9, comma secondo, del Regolamento.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

### Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. La seduta di questa mattina si è conclusa prima di indire la votazione su una proposta di inversione dell'ordine del giorno avanzata dal senatore Fabbri e volta ad esaminare in primo luogo il disegno di legge n. 2962.

Senatore Fabbri, lei mantiene questa proposta?

\* FABBRI. La mantengo e credo che esistano le condizioni per un sollecito ed approfondito esame della legge sull'edilizia residenziale.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, la proposta del senatore Fabbri si intende approvata.

**Discussione del disegno di legge:**

**«Norme per l'edilizia residenziale pubblica» (2962)** (Approvato dalla 8ª Commissione permanente della Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Botta ed altri; Ferrarini ed altri; Ferrarini ed altri; Bulleri ed altri; Sapio ed altri; Ferrarini ed altri; Solaroli ed altri)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme per l'edilizia residenziale pubblica», già approvato dall'8ª Commissione permanente della Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Botta, Manfredi, Ferrarini, Cerutti, Paganelli, Lusetti, Angelini Piero, Piermartini, Re-bulla, Martuscelli, Bonsignore, Galli, D'Addario, Milani e Fornasari; Ferrarini, De Michelis, Formica, Di Donato, La Ganga, Babbini, Piermartini, Lodigiani, Salerno, Demitry, Fincato, Cristoni, Fiorino, Artioli, Sanguineti, Intini, Mundo, Piro, Del Bue e D'Addario; Ferrarini, De Michelis, Formica, Di Donato, La Ganga, Babbini, Piermartini, Lodigiani, Salerno, Fincato, Artioli, Sanguineti, Intini, Mundo, Piro, Cristoni, Del Bue e D'Addario; Bulleri, Boselli, Bonfatti Pains, Ciconte, Lorenzetti Pasquale e Sapio; Sapio, Alborghetti, Angeloni, Bevilacqua, Bonfatti Pains, Boselli, Bulleri, Ciconte, Lorenzetti Pasquale, Monello, Serafini Massimo e Testa Enrico; Ferrarini, Botta, Cerutti, De Lorenzo, Manfredi, Cristoni, Milani, Principe, Piermartini e D'Addario; Solaroli, Bulleri, Borghini, Grilli, Prandini, Sanfilippo e Montecchi.

La relazione del senatore Andò è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, chiedo al relatore e al rappresentante del Governo se intendono ulteriormente intervenire.

ANDÒ, *relatore*. Mi riprometto di intervenire nella discussione dei singoli emendamenti.

\* D'AMELIO, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il provvedimento è di una tale importanza che il Governo lo affida all'approvazione della Aula.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione:

## CAPO I

## FINALITÀ E RISORSE

## Art. 1.

(Finalità e modalità di programmazione)

1. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina dell'intervento pubblico nel settore dell'edilizia residenziale, le disponibilità esistenti o

che affluiranno presso la sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, istituita con l'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono programmate e spese per le finalità e con le modalità e procedure della citata legge n. 457 del 1978, e successive modificazioni, ivi comprese quelle di cui alla presente legge.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

*(Copertura finanziaria)*

1. Per gli anni 1991-1992, ferme restando le disponibilità derivanti dall'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67, il contributo dello Stato è fissato in lire 10 miliardi, in ragione di lire 5 miliardi per il 1991 e lire 5 miliardi per il 1992, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 del bilancio di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando la voce «Fondo per interventi nell'edilizia residenziale e rifinanziamento della legge 16 ottobre 1975, n. 492, per la proroga del contributo alle cooperative edilizie degli appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia».

2. I fondi disponibili fino al limite massimo di lire 2.000 miliardi a valere sull'articolo 4-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1983, n. 637, al netto delle somme impegnate con provvedimento regionale anche provvisorio di concessione del contributo per la realizzazione dei programmi di edilizia agevolata finanziati ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, ed al netto di quelle necessarie per il pagamento dei maggiori oneri quantificati per ciascuna regione con provvedimento del Ministro dei lavori pubblici, presidente del Comitato per l'edilizia residenziale (CER), sono destinati prioritariamente ai programmi di cui all'articolo 18.

3. Per l'utilizzo delle disponibilità di cui al comma 2 si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118.

4. La riserva di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, si applica limitatamente alla programmazione dei fondi relativi al biennio 1988-1989.

5. Una quota fino a lire 10 miliardi delle risorse di cui al comma 1 è riservata per la concessione di agevolazioni creditizie a favore di cooperative di abitazione a proprietà divisa o indivisa costituite tra gli appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia e che prevedano nei loro statuti adeguate riserve a favore del personale cessato dal servizio.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«1. Per gli anni 1992-1993-1994, ferme restando le disponibilità derivanti dall'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67, il contributo dello Stato è fissato in lire 80 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per il 1992, 20 miliardi per il 1993 e 50 miliardi per il 1994, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 del bilancio di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando la voce: "Rifinanziamento dell'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67».

2. I fondi a valere sull'articolo 4-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1983, n. 637, al netto delle somme impegnate con provvedimento regionale anche provvisorio di concessione del contributo per la realizzazione dei programmi di edilizia agevolata finanziati ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, ed al netto di quelle necessarie per il pagamento dei maggiori oneri quantificati per ciascuna regione con provvedimento del Ministro dei lavori pubblici, presidente del Comitato per l'edilizia residenziale (CER), sono destinati prioritariamente, e fino al limite del 30 per cento delle disponibilità, ai programmi di cui all'articolo 18.

3. Per l'utilizzo delle disponibilità di cui al comma 2 si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118.

4. La riserva di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, si applica limitatamente alla programmazione dei fondi relativi al biennio 1988-1989.

5. Una quota fino a lire 10 miliardi delle risorse di cui al comma 1 è riservata per la concessione di agevolazioni creditizie a favore di cooperative di abitazione a proprietà divisa o indivisa costituite tra gli appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia e che prevedano nei loro statuti adeguate riserve a favore del personale cessato dal servizio».

2.1

GOLFARI

*All'emendamento 2.1, al comma 2, dopo le parole: «somme impegnate», inserire le seguenti: «alla data di entrata in vigore della presente legge».*

2.1/1

VISCONTI, SCIVOLETTO, TORNATI, GIUSTINELLI, GAMBINO, SENESI, PINNA, BISSO

Invito i presentatori ad illustrarli.

GOLFARI. L'emendamento 2.1 è molto chiaro; si illustra da sè e credo di non dover aggiungere altro.

VISCONTI. L'emendamento 2.1/1 si illustra da sè e tende ad introdurre un termine certo al fine di garantire alle regioni misure certe per la corresponsione del contributo.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

ANDÒ, *relatore*. Sono favorevole a entrambi.

D'AMELIO, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti.

VISCONTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCONTI. Signor Presidente, sull'emendamento 2.1, sostitutivo dell'articolo, chiediamo la votazione per parti separate perchè non siamo d'accordo sulla riformulazione del secondo comma; c'è una diversità di impostazione rispetto al testo approvato dalla Camera, in quanto non è più prevista la definizione dei 2000 miliardi di finanziamento che il provvedimento approvato dall'altro ramo del Parlamento predispondeva.

Noi siamo favorevoli ai commi 1, 3, 4 e 5; siamo contrari al comma 2.

ANDÒ, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDÒ, *relatore*. Signor Presidente, mi sembra tecnicamente difficile andare ad estrapolare il comma 2 dal contesto dell'articolo 2 quale risulta dall'emendamento presentato dal senatore Golfari. Rischieremo in caso di una votazione differenziata di avere un articolo «zoppo» ed inconcludente.

Mi rendo conto e mi faccio carico delle osservazioni avanzate dal senatore Visconti. In realtà, dobbiamo dire al rappresentante del Governo che, nel corso della breve ed interrotta discussione in sede di 8<sup>a</sup> Commissione permanente, il problema delle giacenze presso la Cassa depositi e prestiti e del complessivo monte delle risorse da mobilitare è rimasto abbastanza indeterminato. Ce ne rendiamo perfettamente conto anche se gli ordini di grandezza sono sufficientemente noti a tutti coloro i quali hanno partecipato ai lavori della Commissione, in linea generale.

Si tratta comunque di una situazione alla quale, se vogliamo approvare questo provvedimento in tempi utili prima dello scioglimento delle Camere, non siamo in condizione di porre riparo. Questo è sicuramente un dato di fatto.

Ben altra cosa è il fatto che il relatore e l'Assemblea anche con un apposito ordine del giorno, sul quale credo vi potrebbe essere la disponibilità da parte di tutti i Gruppi, perlomeno se si tiene conto del dibattito che si è svolto in Commissione, invitino in maniera forte e decisa il Governo ad un supplemento di istruttoria al fine di determinare compiutamente la disponibilità cui si intende dar mano con il presente disegno di legge.

Per questi motivi e con questa disponibilità dichiaro di non essere favorevole alla votazione per parti separate e prego conseguentemente il senatore Visconti di non insistere nella sua richiesta. Tra l'altro si tratta di un punto abbastanza delicato sul quale rischiamo di bloccare i nostri lavori.

VISCONTI. Signor Presidente, accetto la proposta che mi è stata rivolta dal relatore se vi è l'impegno del Governo a precisare esattamente quali sono i fondi disponibili a sostegno di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Affinchè la Presidenza sappia come organizzare i lavori, è opportuno precisare che vi è un'ipotesi avanzata dal relatore di presentare un ordine del giorno. Se tale richiesta viene accettata, l'ordine del giorno dovrà pervenire al più presto alla Presidenza; se invece basta soltanto che il Governo fornisca gli ulteriori chiarimenti richiesti poc'anzi dal senatore Visconti, il rappresentante del Governo può prendere la parola e fornire tali informazioni.

\* D'AMELIO, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Signor Presidente, devo ripetere quanto è già stato detto dal ministro Prandini in Commissione a proposito della disponibilità o meno dei fondi e dei residui sui diversi capitoli interessanti l'edilizia residenziale. Il Ministro è stato preciso: residui non ne esistono ed ulteriori accertamenti, per quanto sono stati posti in essere, riportano a quella posizione già assunta dal Ministro.

Quindi, non si comprende perchè mai il Governo dovrebbe impegnarsi su cose non fattibili dal momento che la disponibilità non esiste. Tuttavia l'Aula è sovrana ed anch'io mi associo alla richiesta avanzata dal relatore di ritiro della proposta avanzata dal senatore Visconti di votazione per parti separate dell'articolo 2.

D'altronde, le raccomandazioni si accettano di buon grado per poter fare ulteriori verifiche, però, allo stato degli atti, la situazione è ferma alle cifre e alla testimonianza resa in Commissione dal ministro Prandini.

PRESIDENTE. Senatore Visconti, insiste per la votazione per parti separate dell'articolo 2?

VISCONTI. No, signor Presidente, perchè mi rendo conto esattamente della situazione che si verrebbe a creare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1/1, presentato dal senatore Visconti e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Golfari, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

## CAPO II

### DISPOSIZIONI PER LA PROGRAMMAZIONE E MODIFICHE ALLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 457

#### Art. 3.

*(Procedura e termine di avvio dei programmi  
di edilizia residenziale pubblica)*

1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dei lavori pubblici, presidente del CER, ripartisce fra le regioni i fondi di cui alla presente legge entro sessanta giorni dalla comunicazione della predetta proposta.

2. Le regioni provvedono ad approvare e trasmettere al CER i propri programmi entro novanta giorni dalla ripartizione dei fondi.

3. Qualora la regione non provveda nei termini di cui al comma 2, il comitato esecutivo del CER, previa diffida ad adempiere alla regione stessa, invita gli enti locali territoriali, gli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e gli operatori del settore a presentare entro sessanta giorni proposte di intervento di documentata fattibilità da realizzare nell'ambito territoriale della regione inadempiente.

4. Entro i successivi sessanta giorni, il comitato esecutivo del CER, integrato dal rappresentante della regione inadempiente, ove non sia membro con diritto di voto, delibera in luogo della regione nei limiti delle disponibilità finanziarie ad essa attribuite.

5. Le somme non destinate alla scadenza del termine di cui al comma 4 sono revocate di diritto e portate ad incremento delle disponibilità finanziarie attribuite alla regione.

6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano altresì ai programmi finanziati con leggi precedenti qualora la regione non abbia provveduto a localizzare gli interventi alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Per gli interventi di edilizia sovvenzionata, non pervenuti alla fase di consegna dei lavori ed apertura del cantiere entro i termini di legge, la regione assegna un termine ulteriore non superiore a trenta giorni, scaduto il quale il presidente della giunta regionale, nei succes-

sivi trenta giorni, nomina un commissario *ad acta*. Decorso tale termine la nomina del commissario *ad acta* viene effettuata dal Ministro dei lavori pubblici.

8. I programmi di edilizia agevolata devono pervenire, pena la decadenza dal beneficio, alla fase di inizio dei lavori entro dieci mesi dalla data di pubblicazione della delibera regionale di localizzazione o di individuazione dei soggetti attuatori sul *Bollettino Ufficiale* della regione.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Al comma 5, sostituire le parole: «attribuite alla regione» con le altre: «da ripartire tra le regioni».*

3.1 VISCONTI, SCIVOLETTO, TORNATI, GIUSTINELLI, GAMBINO, SENESI, PINNA, BISSO

Invito i presentatori ad illustrarlo.

VISCONTI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

ANDÒ, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

\* D'AMELIO, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Visconti e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 4:

#### Art. 4.

*(Quota di riserva per particolari categorie sociali)*

1. Le regioni, nell'ambito delle disponibilità loro attribuite, possono riservare una quota non superiore al 15 per cento dei fondi di edilizia agevolata e sovvenzionata per la realizzazione di interventi da destinare alla soluzione di problemi abitativi di particolari categorie sociali individuate, di volta in volta, dalle regioni stesse. Per tali

interventi i requisiti soggettivi ed oggettivi sono stabiliti dalle regioni, anche in deroga a quelli previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, nel quadro dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 4, primo comma, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, le regioni formulano al Ministero dei lavori pubblici proposte per risolvere eventuali problemi finanziari di cooperative edilizie in difficoltà economica, utilizzando la riserva di cui al comma 1. In caso di mancata capienza nei suddetti fondi, le regioni possono provvedere con proprie disponibilità. I requisiti essenziali per i singoli soci delle medesime cooperative, al momento dell'assegnazione dell'alloggio, rimangono fissati dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni e integrazioni».

4.1

GOLFARI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis Le regioni, altresì, potranno destinare nell'ambito della riserva di cui al comma 1, una quota dei fondi di cui all'articolo 13, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, per la realizzazione da parte di cooperative edilizie a proprietà indivisa di alloggi da assegnare in godimento a lavoratori dipendenti, con le procedure attuative di cui all'articolo 55, lettera c), della legge 22 ottobre 1971, n. 865».

4.2

VISCONTI, SCIVOLETTO, TORNATI, GIUSTINELLI, GAMBINO, SENESI, PINNA, BISSO

Inoltre è stato presentato un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 4, un articolo aggiuntivo:

Art. 4-bis.

*(Misure urgenti a favore dei cittadini  
in stato di emergenza abitativa)*

1. Al fine di reperire alloggi da destinare a nuclei familiari che ne siano privi ed abbiano come dimora strutture provvisorie o occasionali, e comunque non edilizie, in attesa della completa realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica, edifici, strutture ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato possono essere dati in uso gratuito ai comuni, alle province, ai loro consorzi e alle comunità montane con decreto del Ministro delle finanze, che ne fissa anche la durata.

2. Gli enti di cui al comma 1 possono effettuare opere di ricostruzione, restauro e manutenzione per l'adattamento delle strutture date in uso nel rispetto dei vincoli posti sulle stesse.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono concedere in uso gratuito ai comuni, alle province, ai loro consorzi ed alle comunità montane beni immobili di loro proprietà, con vincolo di destinazione alle finalità di cui al comma 1.

4. L'uso è disciplinato con apposita convenzione che ne fissa la durata, stabilisce le modalità di controllo sulla utilizzazione del bene e le cause di risoluzione del rapporto e disciplina le modalità di autorizzazione ad apportare modificazioni o addizioni al bene.

4.0.1

CONDORELLI, PATRIARCA, TAGLIAMONTE,  
TOTH, BOSCO, MURMURA, ANDÒ, IANNI,  
AZZARETTI

Invito i presentatori ad illustrarli.

GOLFARI. Signor Presidente, l'emendamento si illustra da sè. La questione delle cooperative è nota nel nostro paese e andrebbe appunto affrontata con questo articolo, anche se siamo in una situazione di difficoltà e quindi si renderà necessaria una più ampia, completa e integrale definizione del problema nella legge organica che seguirà a quella che stiamo discutendo.

VISCONTI. Signor Presidente, l'emendamento 4.2 si illustra da sè.

CONDORELLI. Signor Presidente, si tratta di una misura urgente in favore dei cittadini in stato di emergenza abitativa.

Tutti avrete letto sui giornali quello che è avvenuto a Napoli, ma si tratta di una situazione che si verifica in tutte le parti d'Italia, relativa a persone che non vivono in una casa bensì in modo veramente disumano in grotte, *roulottes*, *bidonvilles* e così via.

Ora, per risolvere immediatamente questa situazione completamente disumana, noi proponiamo con questo emendamento di applicare quanto già è stato fatto con le leggi sui tossicodipendenti e anche sui minori a rischio, rispettivamente le leggi nn. 162 e 216, con cui si prevede la concessione in uso gratuito ai comuni, alle province, ai consorzi e alle comunità montane, con decreto del Ministro delle finanze, di strutture ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato. La stessa facoltà si propone che venga data anche alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per quel che riguarda le aree e le strutture di loro proprietà. Questo uso poi dovrebbe essere disciplinato con apposita convenzione che ne fissa anche la durata.

Ripeto, è una misura di emergenza veramente necessaria perchè è paradossale che in queste situazioni di grande emergenza i comuni non abbiano la possibilità di ricorrere a strutture del demanio che di solito non sono utilizzate e che invece potrebbero come pronto soccorso – almeno in attesa della realizzazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica – risolvere questi problemi molto importanti.

Invito fortemente l'Assemblea a prendere in considerazione questo emendamento perchè risolverebbe immediatamente situazioni estremamente gravi.

ULIANICH. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ULIANICH. Signor Presidente, ho chiesto di parlare sull'emendamento 4.0.1 perchè desideravo introdurre un subemendamento e credo che questo sia il momento per intervenire.

Chiederei al senatore Condorelli, la cui sensibilità totalmente condivido perchè la situazione in talune zone dell'Italia meridionale è estremamente grave, di accettare una correzione e cioè che il titolo «Misure urgenti a favore dei cittadini in stato di emergenza abitativa» sia - in parte almeno - ripetuto nell'ambito del comma 1. Proporrei pertanto la seguente dizione: «Al fine di reperire alloggi da destinare a nuclei familiari che si trovino in stato di emergenza abitativa, vale a dire siano totalmente sprovvisti di qualsiasi abitazione ed abbiano come dimora strutture provvisorie o occasionali, e comunque non edilizie». Questo è il subemendamento, signor Presidente, che vorrei proporre al senatore Condorelli di accettare.

PRESIDENTE. Prego il senatore Ulianich di formalizzare la sua proposta.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

ANDÒ, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla decisione del Governo e dell'Assemblea per quanto riguarda gli emendamenti 4.2, presentato dal senatore Visconti ed altri, e 4.1, presentato dal senatore Golfari. Anzi, colgo l'occasione per sottolineare l'esigenza di prenderli in considerazione proprio in quest'ordine, dato che sotto il profilo testuale appare più opportuno procedere innanzitutto all'inserimento proposto dal senatore Visconti e poi a quello proposto dal senatore Golfari. Mi rimetto all'Assemblea poichè, pur condividendo perfettamente le esigenze che hanno motivato la presentazione di queste proposte, nutro perplessità circa l'introduzione di queste ulteriori sottolineature nell'ambito di quelle riserve del 15 per cento di cui al comma 1. Del resto, la questione può apparire secondaria dato che saranno le regioni ad avere l'iniziativa di rispondere positivamente alle istanze avanzate dai colleghi presentatori degli emendamenti. Per tali ragioni se l'Assemblea sarà, come suppongo, favorevole, non sarà certo il relatore a frapportare ostacoli all'approvazione di questi emendamenti.

Per quanto riguarda invece l'emendamento presentato dal senatore Condorelli e da altri senatori ed il collegato subemendamento presentato dal senatore Ulianich, pur rendendomi conto delle esigenze di carattere sociale che ne hanno dettato la presentazione, ho l'impressione (ed in tal senso la Presidenza dovrebbe esprimere il suo parere) che l'articolo aggiuntivo proposto richieda il parere della Commissione bilancio per questioni di copertura finanziaria. Se ciò fosse vero, si

renderebbe necessario un ulteriore blocco dei nostri lavori, si verifichebbe cioè l'ipotesi contro la quale stiamo lottando questa sera. Per tale motivo, qualora questa mia interpretazione fosse ritenuta corretta dalla Presidenza, pregherei il senatore Condorelli e gli altri presentatori di voler ritirare l'emendamento ed il subemendamento, per ragioni di economia dei nostri lavori.

\* D'AMELIO, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. L'emendamento presentato dal senatore Golfari è una ulteriore esplicitazione a proposito dei fondi da destinarsi nella misura del 15 per cento e quindi il Governo non la respinge e si rimette alla decisione dell'Assemblea. Considerazioni analoghe valgono a proposito dell'emendamento presentato dal senatore Visconti.

A proposito dell'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Condorelli, devo dire di apprezzare la sensibilità dimostrata dai presentatori, però obiettivamente impegnare il Governo al trasferimento in uso gratuito delle aree del demanio o del patrimonio dello Stato ai comuni per reperire alloggi ai nuclei familiari in stato di emergenza abitativa, senza procedere ad un raccordo tra le varie normative che è necessario, anzi secondo me indispensabile per evitare di incappare in improvvisazioni, mi pare sia assolutamente sconsigliabile. Suggesto pertanto di rinviare ad un altro momento la presentazione di queste proposte, che sono peraltro opportune e tendono a risolvere un problema annoso. Raccomando pertanto al senatore Condorelli di ritirare l'emendamento 4.0.1.

PRESIDENTE. Senatore Condorelli, aderisce all'invito del relatore e del Governo? Da parte mia, prima che lei ci faccia conoscere il suo pensiero, debbo far presente che, se lei mantiene l'emendamento, la Presidenza sarà costretta a sospendere i lavori in attesa del parere della Commissione bilancio.

CONDORELLI. Signor Presidente, non ho alcuna intenzione di provocare la sospensione dell'esame di un provvedimento così importante quale quello che stiamo discutendo, tanto più alla fine della legislatura. Vorrei però che in uno dei prossimi provvedimenti che verranno posti all'esame del Senato (è una preghiera che rivolgo al Governo: cito soltanto l'esempio del provvedimento relativo alle aree terremotate) venisse inserita la norma da me proposta con questo emendamento.

Non si tratta infatti, onorevole Sottosegretario, di una novità: nella legge n. 162 e nella legge n. 216 già vi sono queste norme. Peraltro credo che esse non comportino una grande spesa, perchè di solito si tratta di strutture inutilizzate. Certo, nessuno manda via gli studenti dalla scuola per metterci dentro persone che non hanno casa, ma in realtà - e questo me lo hanno fatto presente anche i sindaci di quelle zone - vi sono strutture del demanio che possono essere utilizzate benissimo a questo fine, almeno temporaneamente, in attesa che siano realizzati i programmi di edilizia residenziale.

In questo senso è la mia viva raccomandazione al Governo.

ULIANICH. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ULIANICH. Non vorrei contraddire l'amico e collega Condorelli. Le motivazioni in base alle quali egli ha presentato l'emendamento sono reali, l'emergenza è autentica, quindi va affrontata nel momento in cui ne prendiamo coscienza. E se ciò implica il rinvio alla 5ª Commissione, ben venga. Non è possibile rispondere in altro modo all'emergenza reale. Vi prego di guardare anche ai giornali di oggi: la situazione è esplosiva nei Campi Flegrei. Se veramente vogliamo affrontare seriamente la questione, sospendiamo la seduta e affrontiamo l'argomento; altrimenti il nostro gesto sarebbe meramente propagandistico ed io ai gesti propagandistici non credo! Credo invece alla sostanza delle cose, che va affrontata con serietà ed immediatezza.

La mia richiesta, signor Presidente, è che vi sia una pausa, che il provvedimento venga rinviato alla 5ª Commissione per approfondire questo aspetto, per riprendere successivamente il suo esame non appena la Commissione medesima si sarà espressa in merito.

PRESIDENTE. Sì, senatore Ulianich, il problema però è che il senatore Condorelli ha espresso l'intenzione di ritirarlo.

ULIANICH. In tal caso, lo farei mio, signor Presidente.

\* LIBERTINI. Aggiungo la mia firma all'emendamento.

PRESIDENTE. Stando così le cose, procediamo alla votazione degli emendamenti all'articolo 4 e dell'articolo 4; poi sospenderemo in attesa che la 5ª Commissione si esprima.

Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Golfari.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal senatore Visconti e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4, nel testo emendato.

**È approvato.**

CONDORELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONDORELLI. Signor Presidente, se si decide di attendere il parere della 5ª Commissione sull'emendamento 4.0.1, dichiaro di mantenerlo.

FABBRI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* FABBRI. Signor Presidente, vorrei ancora sottolineare l'opportunità di non interrompere l'esame del provvedimento, anche perchè non so se la 5<sup>a</sup> Commissione sia in grado di riunirsi, cioè se sono presenti i colleghi membri di quella Commissione (il Presidente, senatore Andreatta, è fuori sede).

Proporrei allora al collega, senatore Condorelli, dal momento che il problema sollevato è reale ed esige una risposta, ma non mi pare che sia questa l'unica sede adeguata, la presentazione di un ordine del giorno che impegni il Governo a presentare un decreto-legge in relazione all'urgenza abitativa, proprio nello spirito indicato dal senatore Ulianich il quale ha definito anche le condizioni per un intervento di emergenza. Il disegno di legge al nostro esame, fra l'altro, ha finalità diverse, non deve sopperire alle esigenze urgenti. Possiamo chiedere che il Governo provveda con un decreto, evitando di interrompere la discussione.

PRESIDENTE. Vorrei avanzare una proposta che probabilmente vi troverà tutti d'accordo. Accantoniamo la votazione dell'emendamento 4.0.1, presentato dal senatore Condorelli e proseguiamo nell'esame degli altri emendamenti. Qualora dovessimo terminare l'esame degli emendamenti e degli articoli senza che la Commissione bilancio abbia fatto conoscere il proprio parere, saremmo costretti a sospendere la seduta prima della votazione in attesa del parere.

RASTRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* RASTRELLI. Signor Presidente, a me sembra che questo emendamento, del quale apprezzo profondamente lo spirito, meriti un approfondimento non solo in sede di Commissione bilancio, ma anche da parte della Commissione affari costituzionali. Ci troviamo infatti di fronte ad una dismissione temporanea e parziale dei beni dello Stato con facoltà potestative concesse liberamente e discrezionalmente dal Ministro delle finanze. A me sembra si tratti di una deroga molto pericolosa, perchè potremmo trovarci di fronte ad un criterio che il Ministro delle finanze potrebbe utilizzare in modo differenziato a seconda della provenienza politica del sindaco, del presidente della provincia o dell'ente beneficiario. Mi pare che in questo modo si possa nuocere al principio della contabilità del patrimonio dello Stato. Bisogna dunque trovare una formula di garanzia rispetto a questo potere.

L'argomento in esame può anche essere apprezzato e valutato approfonditamente, salvi gli effetti derivanti dal parere della Commissione bilancio, la quale, peraltro, non potrà riunirsi questa sera: non vi è il Presidente, non è convocata, è prevista una riunione solo mercoledì mattina.

Per questi motivi credo che l'emendamento debba essere sostanzialmente corretto, perchè nell'attuale formulazione non può essere esaminato. Ripeto anche che la proposta deve essere sottoposta non solo all'esame della Commissione bilancio, ma anche a quello della Commissione affari costituzionali.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di dare la parola a coloro i quali intendono chiederla, vorrei rivolgere a tutti una preghiera. La Presidenza ha proposto di accantonare l'emendamento 4.0.1, in attesa di sapere se la 5<sup>a</sup> Commissione è in grado di esprimere il proprio parere. Nel frattempo, non è escluso che l'emendamento possa essere riformulato. Però, aprire in questa fase una discussione sull'emendamento 4.0.1, probabilmente significherebbe solo anticipare una discussione che verrà ripetuta nel momento in cui la proposta modificativa verrà riesaminata. Rinnovo dunque l'invito a passare all'esame degli altri articoli.

ULIANICH. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ULIANICH. Signor Presidente, desidererei tener conto di quanto ella con saggezza ha detto e anche dell'intervento, come di consueto illuminante, del senatore Fabbri e vorrei firmare anch'io l'emendamento 4.0.1.

Aggiungo di essere d'accordo sull'immediato invio dell'emendamento alla Commissione bilancio in modo che l'Aula possa proseguire i suoi lavori e, nello stesso tempo, la Commissione possa esprimere il proprio parere. Però, accogliendo la proposta del Presidente, insisto perchè l'argomento non venga lasciato cadere. Si tratta di una questione di umanità e il nostro Parlamento deve essere sensibile a problemi gravi come questo. Mi si lasci aggiungere che si tratta anche di un grave problema di ordine pubblico.

PRESIDENTE. Senatore Ulianich, la sua firma è stata aggiunta a quella degli altri presentatori dell'emendamento.

GOLFARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOLFARI. Signor Presidente, intanto dichiaro di accettare la sua proposta; inoltre vorrei rappresentare ai colleghi una questione sulla quale intendo svolgere alcune considerazioni.

Nelle Commissioni lavoriamo per settori e probabilmente ciascuna di esse non conosce il lavoro che viene svolto nelle altre.

L'argomento al nostro esame è oggetto di discussione nella 13<sup>a</sup> Commissione. È presente in Aula il Presidente di tale Commissione, il senatore Pagani, il quale potrà poi confermare quanto affermo.

Quindici giorni fa abbiamo approvato in Aula la legge sulla ricostruzione della Campania e della Basilicata che prevede un finanzia-

mento di circa 3.800 miliardi per i terremotati. Tale legge è divisa in tre titoli; i titoli li abbiamo rinviati in Commissione per una ulteriore elaborazione ed un ulteriore esame, stralciandoli dal testo originario.

In particolare, il titolo II riguarda lo sviluppo industriale ed il titolo III la ricostruzione a Napoli delle abitazioni *ex* titolo VIII della legge n. 219.

Nell'ambito di questa discussione in 13<sup>a</sup> Commissione il relatore, senatore Bosco, ha già presentato degli emendamenti che si riferiscono esattamente alla questione sollevata con l'emendamento 4.0.1.

Rischiamo ora di trattare due questioni parallele. Non possiamo ovviamente bloccare l'esame del provvedimento in discussione presso la 13<sup>a</sup> Commissione nè possiamo interrompere la discussione del disegno di legge ora al nostro esame in quanto esso ha i caratteri dell'importanza e dell'urgenza a tutti ben noti.

Tuttavia ripeto che stiamo discutendo di questo argomento anche in altra sede dello stesso Senato. Ritengo quindi opportuno invitare i colleghi a ritirare l'emendamento.

CIMINO. Se siamo tutti d'accordo, possiamo approvare l'emendamento.

GOLFARI. Non capisco perchè si debba interrompere una discussione in Commissione che presenta dei caratteri di omogeneità e di organicità complessivamente maggiori rispetto ad un emendamento presentato improvvisamente nel contesto di un'altra discussione.

Sarebbe più logico percorrere l'altra strada e non questa, in quanto rischieremmo di commettere degli errori. Inoltre, mentre in un caso abbiamo i fondi già assicurati, e la 5<sup>a</sup> Commissione ha già espresso il suo parere, in quest'altro caso occorre che la 5<sup>a</sup> Commissione si pronunci sulla esistenza dei fondi.

Signor Presidente, ecco perchè ritengo più opportuno pregare i colleghi di ritirare l'emendamento. In ogni caso, in subordine, ritengo si possa accettare la proposta da lei avanzata, cioè l'accantonamento dell'emendamento.

TAGLIAMONTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAGLIAMONTE. Signor Presidente, faccio presente che sono attualmente in vigore due leggi dello Stato, da noi approvate, una del 1990, l'altra del 1991, rispettivamente la n. 162 e la n. 216, che prevedono le stesse misure di cui all'emendamento 4.0.1 a favore dei tossicodipendenti e dei minori a rischio.

Il secondo punto che intendo toccare è relativo al parere della Commissione bilancio che in questo caso - a mio avviso - non è strettamente necessario per due ragioni. La prima ragione è che la concessione in uso temporaneo dei beni di cui al comma 1 dell'emendamento non è prevista come obbligatoria ma come una possibilità tale

da ricomprendere tutta una miriade di casi che potranno o no condurre a quella concessione per un certo periodo di tempo.

La seconda ragione è relativa al fatto che, per ripristinare i locali e renderli funzionali, laddove la spesa evidentemente diventa una parte importante, l'ente locale non riterrà opportuno lanciarsi in questa direzione se non avrà disponibili le risorse necessarie.

Vorrei osservare, infine, con riferimento all'intervento del senatore Golfari, che egli sa benissimo che per quanto riguarda il titolo VIII della legge n. 219 il discorso è ancora aperto.

Al di là del tentativo del collega Bosco di introdurre, sotto la spinta dell'emergenza creatasi a seguito delle situazioni esplose negli ultimi tempi, modifiche al provvedimento all'esame della 13<sup>a</sup> Commissione, si è in presenza comunque di un provvedimento *in itinere*.

Per tutte queste ragioni, accetto la proposta del Presidente di interessare la Commissione bilancio della quale sono componente; insieme ad altri colleghi ci faremo parte diligente affinché la Commissione stessa si pronunci per superare l'ostacolo di ordine procedurale che è stato introdotto. Tuttavia mi auguro con tutto il cuore che, ove la Commissione bilancio non potesse materialmente riunirsi e pronunciarsi, questa Assemblea possa avere il piacere e l'onore, oltre che il dovere, di fronteggiare sia pure teoricamente, fino a quando non saranno disponibili edifici specificamente destinati ad ospitare i casi più urgenti di ricovero, questa situazione e senta quindi il dovere di approvare l'emendamento in questione.

PAGANI Maurizio. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANI Maurizio. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intendo ribadire le argomentazioni già portate dal collega Golfari.

Ancorchè l'emendamento 4.0.1 si riferisca alla generalità della nazione, è evidente che l'elemento scatenante è rappresentato dalle condizioni dell'area metropolitana di Napoli, laddove abbiamo a disposizione 2.200 miliardi di lire che sono per l'appunto oggetto del provvedimento che stiamo esaminando in 13<sup>a</sup> Commissione. Debbo aggiungere che proprio ieri ho spedito una lettera al Presidente del Consiglio dei ministri per sollecitare un coordinamento governativo al fine di arrivare quanto prima alla soluzione di questo problema.

Nulla vieta che questa disponibilità di 2.200 miliardi, dei quali almeno 1.300 – stando ai programmi originari – dovrebbero essere destinati proprio alla situazione residenziale della città di Napoli, venga utilizzata per assicurare la copertura anche alle disposizioni contenute nell'emendamento presentato dal senatore Condorelli e da altri senatori.

In riferimento a questo provvedimento, che, come lei ricorderà, signor Presidente, nasce da uno stralcio avvenuto in Aula del provvedimento generale relativo alla conclusione degli interventi in Campania e Basilicata, è previsto anche un sistema organico di norme e di controlli che garantiranno – auguriamocelo! – che questi soldi siano spesi bene.

Infatti, signor Presidente, sotto l'aspetto emotivo non possiamo dimenticare quanto è accaduto in Campania e Basilicata e, in particolare, a Napoli.

Pertanto, organicamente, propongo all'Assemblea di stralciare questo emendamento per sottoporlo all'attenzione della 13<sup>a</sup> Commissione che ha in avanzato stato di esame un provvedimento vertente sulla stessa materia, al fine di trovare un sistema organico di inserimento ed anche un sistema di garanzie per fare in modo che questi soldi vengano effettivamente ben spesi.

In questo modo non fermeremmo l'*iter* di un disegno di legge importante quale quello al nostro esame ed avremmo anche maggiori garanzie e disponibilità per giungere allo scopo.

LIBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* LIBERTINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero innanzi tutto dire che detesto di tutto cuore questo modo di legiferare.

Siamo in una situazione anomala: abbiamo una trattativa che si svolge fuori di queste mura sullo scioglimento delle Camere - una specie di gioco della lotteria effettuato sulle date - ed abbiamo un Senato ed una Camera dei deputati, con la gran parte dei colleghi che sono già andati a casa, che stanno vedendo che cosa possono fare per mettere, sull'ultimo vagoncino di una legislatura orrenda per i suoi risultati, qualche cosa in tutta fretta. Questa è la situazione; non è proprio questo il modo di legiferare.

Fra l'altro, un disegno di legge come quello al nostro esame - ma non è di ciò che voglio parlare, perchè ne parlerò più tardi - si inserisce in una situazione drammatica del nostro paese ed è indecoroso il modo con cui affrontiamo questa discussione.

L'episodio dell'emendamento 4.0.1 è tipico di tale situazione. Ha ragione il senatore Pagani ed ha ragione anche il senatore Golfari: c'è un disegno di legge parallelo. Ma anche qui tutto avviene nella più grande delle confusioni, perchè c'è l'interrogativo dello scioglimento delle Camere; in tale ipotesi, questi coordinamenti che fine faranno? Navighiamo nella totale incertezza. È possibilissimo che se i presentatori ritirassero l'emendamento e noi non lo facessimo nostro, in realtà questa questione andrebbe al macero; può accadere benissimo, perchè viviamo tutti in una situazione di assoluta incertezza.

Ribadisco quindi che qualora l'emendamento venisse ritirato lo farei mio proprio perchè non accetto questo modo di ragionare e di legiferare e voglio che si discuta con calma.

Quando lei, signor Presidente, avanza la proposta di accantonare l'articolo io trovo tale proposta molto ragionevole, nel senso che ci darà modo di esaminare la questione. I problemi vanno esaminati per essere risolti e non discussi in piedi e in fretta.

Ripeto che avverto un disagio terribile per il modo in cui stiamo lavorando. Tra l'altro siamo coatti, perchè si dice che se si dovessero approvare degli emendamenti la legge non andrebbe avanti: vi pare questo un modo serio di discutere? Abbiamo avuto cinque anni per

affrontare il problema della casa, cinque anni nei quali non si è fatto niente; la situazione della casa è drammatica e nelle ultime due ore della legislatura, senza possibilità di approvare emendamenti, perchè altrimenti casca il mondo, si vara un testo in cui ci sono elementi positivi ed altri, che hanno poco senso, che comunque non è affatto risolutivo dei problemi.

Ecco i motivi di fondo per i quali ripeto che se i presentatori ritirano l'emendamento 4.0.1 lo faccio mio e chiedo che si proceda almeno al suo esame. È vero che si può risolvere questo problema? Ho molta fiducia nel senatore Pagani, ma nonostante questo non mi basta la sua assicurazione e vorrei che verificassimo meglio la situazione dato che lo stesso senatore Pagani - che è una persona seria - non può garantire che questa misura sia altrimenti approvata. Probabilmente è giusta l'osservazione del senatore Rastrelli che sostiene che il testo dell'emendamento va approfondito.

Per questo motivo, signor Presidente, accetto la sua proposta di accantonare l'emendamento 4.0.1.

PRESIDENTE. Ringrazio tutti i senatori intervenuti in questa fase del dibattito e mi sembra di cogliere dai vari interventi, sia pure con giustificazioni diverse, il consenso dell'Assemblea nei confronti della mia proposta di accantonamento.

Senatore Pagani, non si può parlare di stralcio perchè, come lei ben sa, non possiamo stralciare un emendamento; per cui non resta che respingerlo o accoglierlo, ma comunque per votarlo abbiamo bisogno di tutte le informazioni necessarie, a cominciare dal parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanente.

Pertanto, resta stabilito che l'emendamento 4.0.1 viene accantonato e sarà esaminato al momento opportuno.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

#### Art. 5.

##### *(Fondo speciale di rotazione per acquisizione aree e urbanizzazioni)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1992 è costituito presso la sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, istituita dall'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457, un fondo speciale di rotazione per la concessione di mutui decennali, senza interessi, finalizzati all'acquisizione e all'urbanizzazione di aree edificabili ad uso residenziale, nonché all'acquisto di aree edificate da recuperare.

2. Al finanziamento del fondo si provvede:

a) con i rientri dei mutui concessi ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e dell'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118;

b) con le somme provenienti dai fondi già assegnati ai sensi dell'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive

modificazioni, la cui concessione sia dichiarata decaduta per la mancata utilizzazione degli stessi, in base a criteri e modalità che sono stabiliti dal CER.

3. Le disponibilità sul fondo sono assegnate ogni anno dal CER alle regioni, le quali, entro i successivi tre mesi, provvedono, a pena di revoca, alla loro ripartizione tra i comuni e/o consorzi di comuni che ne facciano motivata richiesta e che abbiano interamente impegnato quelle eventualmente loro già assegnate, con utilizzo non inferiore al 30 per cento di ogni singolo finanziamento.

4. La sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, entro i limiti delle disponibilità assegnate a ciascuna regione, provvede alla concessione dei mutui secondo le modalità e le condizioni stabilite con apposito decreto emanato dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici. Sono considerati decaduti i beneficiari che non abbiano prodotto domanda di concessione del mutuo entro quattro mesi dal provvedimento regionale di ripartizione. Trascorso un anno dal provvedimento di concessione del mutuo, la sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti provvede alla revoca nei confronti dei beneficiari che non abbiano utilizzato neppure parzialmente il finanziamento, escluse le spese tecniche. Le somme disponibili a seguito della avvenuta decadenza e del provvedimento di revoca riaffluiscono nel fondo per successive assegnazioni a cura del CER.

5. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, dodicesimo, tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo dell'articolo 3 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

#### Art. 6.

##### *(Contributi di edilizia agevolata)*

1. I contributi di cui all'articolo 19 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono concessi per interventi di nuova costruzione, di recupero, come definiti dall'articolo 11, e per quelli destinati alla locazione ai sensi degli articoli 8 e 9.

2. I valori dei contributi di cui al comma 1 sono stabiliti ed aggiornati dal CER in funzione del reddito dei beneficiari e della destinazione degli interventi ammessi a contributo ai sensi della presente legge.

3. I contributi sono concessi, anche indipendentemente dalla concessione di mutui fondiari ed edilizi, e coprono parte del costo convenzionale dell'intervento stabilito dal CER, ai sensi della lettera n) del primo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.

4. I contributi sono concessi, anche in unica soluzione, a parità di valore attuale in un massimo di diciotto annualità costanti, nei limiti

delle disponibilità attribuite alle regioni dal CER, ferma restando l'entità annuale complessiva del limite di impegno autorizzato a carico dello Stato. L'attualizzazione delle annualità è effettuata ad un tasso pari al costo della provvista in vigore al momento del provvedimento regionale di concessione del contributo a favore dell'operatore.

5. Gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio sono tenuti a concedere prioritariamente ai programmi edilizi assistiti dai contributi previsti dal presente articolo finanziamenti a tasso sia costante che variabile o in qualsivoglia altra forma tecnica, alle condizioni di mercato. In tal caso il contributo pubblico concesso ai beneficiari può essere ceduto *pro solvendo* all'ente mutuante. I finanziamenti predetti sono assistiti dalla garanzia dello Stato ai sensi dell'articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.

6. I mutui di cui al comma 5 concessi in pendenza dei procedimenti di espropriazione ai sensi dell'articolo 10-ter del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, usufruiscono della garanzia primaria dello Stato, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1983, n. 637, secondo le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro.

7. Il decreto di concessione del contributo di cui al comma 6 può essere scontato a richiesta del beneficiario dagli istituti e dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio al valore attuale alle condizioni previste dalla convenzione di cui al comma 9.

8. In presenza di finanziamenti concessi dagli istituti e dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio, nonché da altri istituti di credito, il contributo pubblico è erogato anche in fase di preammortamento, comunque per un periodo non superiore a tre anni, in misura proporzionale alle quote di mutuo erogate, fatte salve le misure massime complessive stabilite ai sensi del comma 4.

9. I rapporti tra gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio e le regioni sono regolati da apposita convenzione stipulata sulla base di una convenzione-tipo approvata dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, presidente del CER, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10. I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi anche ai cittadini stranieri residenti in Italia da almeno cinque anni, che dimostrino un'attività lavorativa stabile e che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi di edilizia agevolata, finanziati ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, e per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato ancora emesso decreto definitivo di concessione del contributo.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

## Art. 7.

*(Soggetti operatori e beneficiari)*

1. I contributi di cui all'articolo 6 sono concessi per gli interventi disciplinati dalla presente legge e realizzati da cooperative edilizie a proprietà individuale od indivisa, da imprese di costruzione, da privati che intendano costruire o recuperare la propria abitazione nonchè da enti pubblici che intendano costruire o recuperare abitazioni da assegnare in proprietà, dagli IACP e dai loro consorzi, dai comuni che intendano costruire o recuperare abitazioni da assegnare in locazione.

2. I soggetti beneficiari dei contributi di cui all'articolo 6 debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge al momento dell'assegnazione, dell'acquisto o della concessione del contributo. Il reddito è determinato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.

3. I contributi di cui all'articolo 2 possono essere altresì concessi ai soggetti che realizzano interventi ai sensi degli articoli 8, 9 e 18.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 8:

## CAPO III

## LOCAZIONI

## Art. 8.

*(Abitazioni in locazione o assegnate in godimento)*

1. I contributi di cui all'articolo 19 della legge 5 agosto 1978, n. 457, come integrato dall'articolo 6 della presente legge, possono essere concessi per la realizzazione o il recupero di alloggi destinati alla locazione per uso abitativo primario, ai sensi delle disposizioni vigenti, per un periodo non inferiore a otto anni, ovvero assegnati in godimento da cooperative edilizie a proprietà indivisa.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse a imprese di costruzione o loro consorzi, a cooperative o loro consorzi, agli enti pubblici istituzionalmente operanti nel settore dell'edilizia pubblica residenziale, nonchè a enti, privati e società, per la realizzazione di alloggi per i propri dipendenti.

3. Nel vigore della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, il corrispettivo di godimento da porsi a carico del socio assegnatario di alloggio di cooperativa edilizia ovvero il canone di locazione è determinato, ai sensi dell'articolo 26 della medesima legge,

in base al piano finanziario relativo ai costi dell'intervento costruttivo da realizzarsi sull'area concessa dal comune o stabiliti nella convenzione.

4. Il conduttore non può sublocare neppure parzialmente l'immobile ottenuto, pena la risoluzione di diritto del contratto.

5. Alla scadenza dell'ottavo anno il contratto, qualunque sia la durata intercorsa anche in deroga alla normativa vigente, è risolto di diritto. A seguito di comunicazione del locatore, l'immobile deve essere lasciato libero dal conduttore.

6. Le abitazioni realizzate, ai sensi del presente articolo, possono essere cedute anche prima del termine di cui al comma 1, e purchè la vendita riguardi immobili costituenti complessi unitari, con esclusione delle vendite frazionate.

7. Nel caso di vendita, ai sensi del comma 6, al conduttore è comunque garantita la prosecuzione della locazione per l'intera durata determinata ai sensi del comma 1.

8. Trascorso il termine di cui al comma 1, gli immobili possono essere ceduti anche per singole unità immobiliari con prelazione a favore dei conduttori.

9. Fino al 31 dicembre 1991 gli atti di vendita delle abitazioni realizzate ai sensi del presente articolo sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, ovvero alla imposta di registro nella misura del 4 per cento e alla imposta di trascrizione ipotecaria e di voltura catastale in misura fissa.

10. Gli obblighi previsti dal presente articolo sono recepiti in apposito atto d'obbligo il cui schema è approvato dal CIPE su proposta del CER da trascriversi alla conservatoria dei registri immobiliari a cura del comune e a spese dei beneficiari.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 2, sostituire le parole: «la realizzazione» con le altre: «l'acquisto».*

8.1

GOLFARI

*Al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: «realizzati ai sensi della presente legge».*

8.2

GOLFARI

Invito i presentatori ad illustrarli.

GOLFARI. Si illustrano da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

ANDÒ, *relatore*. Pregherei il senatore Golfari di voler modificare l'emendamento 8.1, nel senso di non sostituire le parole «la realizzazione» con le altre «l'acquisto», ma di aggiungere alla parola «realizzazione» le altre «e l'acquisto».

GOLFARI. È un errore materiale.

ANDÒ, *relatore*. L'emendamento 8.2 mi sembra non eufonico.

GOLFARI. Ritiro l'emendamento 8.2 e accetto la modifica proposta all'8.1.

\* D'AMELIO, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sono favorevole all'emendamento 8.1 con la modifica proposta dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal senatore Golfari, nel nuovo testo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 8, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

#### Art. 9.

##### *(Abitazioni in locazione con proprietà differita)*

1. I contributi di cui all'articolo 19 della legge 5 agosto 1978, n. 457, come integrato dall'articolo 6 della presente legge, possono essere concessi dalle regioni anche per la realizzazione di interventi finalizzati al recupero o alla costruzione di alloggi destinati all'assegnazione in godimento o alla locazione per uso abitativo per un periodo non inferiore a otto anni e con successivo trasferimento della proprietà degli stessi ai relativi assegnatari o conduttori in possesso dei requisiti soggettivi per l'assegnazione in proprietà o per l'acquisto di alloggi fruitori di contributo pubblico al momento dell'assegnazione in godimento o alla data d'inizio della locazione.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 2, 3, 8, 9 e 10, si applicano anche ai programmi di cui al presente articolo.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

## Art. 10.

*(Criterio di priorità)*

1. Gli alloggi di cui agli articoli 8 e 9 realizzati da comuni, dagli IACP e da loro consorzi sono destinati prioritariamente ai soggetti da considerare decaduti dall'assegnazione.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

## CAPO IV

## RECUPERO

## Art. 11.

*(Riserva a favore degli interventi di recupero)*

1. Le disponibilità per l'edilizia sovvenzionata sono utilizzate in misura non inferiore al 30 per cento per il recupero ai sensi delle lettere *c)*, *d)* ed *e)* del comma primo dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, di immobili con destinazione residenziale non inferiore al 70 per cento della superficie utile complessiva o di immobili non residenziali funzionali alla residenza, ivi compreso, ove occorra, per l'acquisizione degli immobili da recuperare e per l'adeguamento delle relative urbanizzazioni.

2. Ai fini di cui al comma 1, le disponibilità per l'edilizia sovvenzionata possono essere utilizzate anche per la realizzazione o l'acquisto di alloggi per il trasferimento temporaneo degli abitanti degli immobili da recuperare.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 12:

## Art. 12.

*(Risanamento delle parti comuni dei fabbricati)*

1. La regione può concedere i contributi di cui all'articolo 19 della legge 5 agosto 1978, n. 457, come integrato dall'articolo 6 della presente legge, nei limiti determinati dal CER, anche per opere di risanamento di parti comuni degli immobili, ai proprietari singoli, riuniti in consorzio o alle cooperative edilizie di cui siano soci, ai

condominii o loro consorzi e ai consorzi tra i primi ed i secondi, al fine di avviare concrete iniziative nel settore del recupero del patrimonio edilizio esistente. Detti contributi possono essere concessi altresì ad imprese di costruzione, o a cooperative edilizie alle quali i proprietari o i soci abbiano affidato il mandato di realizzazione delle opere.

2. Per l'individuazione dei soggetti da ammettere ai benefici di cui al comma 1, i comuni sono tenuti alla formazione di programmi di intervento, anche su proposta di singoli operatori, per zone del territorio comunale o singoli fabbricati, i quali devono indicare:

a) la dotazione della strumentazione urbanistica;

b) la consistenza e lo stato di conservazione del patrimonio edilizio esistente pubblico o privato, sul quale il comune considera prioritario intervenire;

c) l'eventuale necessità di alloggi di temporaneo trasferimento o di rotazione per consentire lo spostamento degli occupanti.

3. Ciascun programma deve precisare gli elementi necessari per la valutazione dei costi e dei benefici degli interventi.

4. Ai fini della concessione dei contributi previsti dal presente articolo si prescinde dai requisiti previsti dall'articolo 20 della citata legge n. 457 del 1978, semprechè l'alloggio sia utilizzato direttamente dal proprietario o sia dato in locazione ad uso abitativo primario, ai sensi delle disposizioni vigenti.

5. Il programma è approvato dal consiglio comunale ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, sostituire le parole: «concrete iniziative nel settore del recupero del patrimonio edilizio esistente» con le altre: «programmi integrati di recupero ai sensi del successivo articolo 18».*

12.1

GOLFARI

*Sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.*

12.2

GOLFARI

Invito i presentatori ad illustrarli.

GOLFARI. Gli emendamenti si illustrano da sè. Ho sentito che il relatore ha delle obiezioni su questi emendamenti ed io mi atterro alle sue considerazioni.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

ANDÒ, *relatore*. Ho l'impressione che questi emendamenti provocherebbero ulteriori divisioni nel corso del dibattito e credo che le iniziative concrete nel settore del recupero - se è vero che creano il

rischio di una dispersione di questi interventi - danno però una obiettiva possibilità di risanare e di intervenire nelle parti comuni dei fabbricati, cosa che altrimenti non sarebbe possibile ove gli stessi non fossero inseriti nei programmi integrati di recupero. Ciò secondo me sarebbe gravemente limitativo e, se vogliamo, confliggente con le finalità stesse che erano state poste all'attenzione della Camera dei deputati e anche nel precedente dibattito in sede di Commissione.

Quindi, pregherei il presentatore di voler ritirare gli emendamenti 12.1 e 12.2 che hanno la stessa logica.

GOLFARI. Signor Presidente, accolgo l'invito che mi è stato rivolto dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 12.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 13:

#### Art. 13.

##### *(Attuazione dei piani di recupero)*

1. I commi quinto, sesto e settimo dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono sostituiti dal seguente:

«I piani di recupero sono attuati:

a) dai proprietari singoli o riuniti in consorzio o dalle cooperative edilizie di cui siano soci, dalle imprese di costruzione o dalle cooperative edilizie cui i proprietari o i soci abbiano conferito il mandato all'esecuzione delle opere, dai condominii o loro consorzi, dai consorzi fra i primi ed i secondi, nonchè dagli IACP o loro consorzi, da imprese di costruzione o loro associazioni temporanee o consorzi e da cooperative o loro consorzi;

b) dai comuni, direttamente ovvero mediante apposite convenzioni con i soggetti di cui alla lettera a) nei seguenti casi:

1) per gli interventi che essi intendono eseguire direttamente per il recupero del patrimonio edilizio esistente nonchè, limitatamente agli interventi di rilevante interesse pubblico, con interventi diretti;

2) per l'adeguamento delle urbanizzazioni;

3) per gli interventi da attuare mediante cessione volontaria, espropriazione od occupazione temporanea, previa diffida nei confronti dei proprietari delle unità minime di intervento, in caso di inerzia dei medesimi, o in sostituzione dei medesimi nell'ipotesi di interventi assistiti da contributo. La diffida può essere effettuata anche prima della decorrenza del termine di scadenza del programma pluriennale di attuazione nel quale il piano di recupero sia stato eventualmente incluso».

2. È in facoltà del comune delegare in tutto o in parte con apposita convenzione l'esercizio delle sue competenze all'istituto autonomo per

le case popolari competente per territorio o al relativo consorzio regionale o a società miste alle quali partecipi anche il comune.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 14:

Art. 14.

*(Zone di recupero)*

1. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 27, e successive modificazioni, della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono da considerarsi comunque zone di recupero del patrimonio edilizio esistente le zone A) individuate, ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968, negli strumenti urbanistici approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Salva l'eventuale applicazione di sanzioni penali, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli interventi di recupero in corso di esecuzione.

3. Per gli interventi di recupero nelle zone omogenee di piano regolatore diverse da quelle di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457, come modificate dalla presente legge.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo.*

14.1

GOLFARI

Invito il presentatore ad illustrarlo.

GOLFARI. Signor Presidente, l'emendamento da me presentato tende a sopprimere l'articolo 14 per una precisa indicazione derivata dalla discussione svolta nella 13<sup>a</sup> Commissione permanente. Non so se il senatore Pagani, presidente di quella Commissione, si ricorderà, ma il senatore Montresori indicò nella sua relazione che tale articolo era addirittura incostituzionale e comunque inopportuno qualora inserito in questo provvedimento.

Di conseguenza, ho presentato un emendamento che tende a sopprimere l'articolo 14.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

ANDÒ, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere estremamente favorevole.

D'AMELIO, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Signor Presidente, esprimo anch'io parere favorevole.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 14 altri emendamenti oltre quello soppressivo 14.1, presentato dal senatore Golfari, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 15:

Art. 15.

*(Interventi ammessi)*

1. I commi quarto e quinto dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono sostituiti dal seguente:

«Per le aree e gli immobili non assoggettati al piano di recupero e comunque non compresi in questo si attuano gli interventi edilizi che non siano in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici generali. Ove gli strumenti urbanistici generali subordinino il rilascio della concessione alla formazione degli strumenti attuativi, ovvero nell'ambito delle zone destinate a servizi i cui vincoli risultano scaduti, sono sempre consentiti, in attesa di tali strumenti urbanistici attuativi, gli interventi previsti dalle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del primo comma dell'articolo 31 che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse. Inoltre sono consentiti gli interventi di cui alla lettera *d)* del primo comma dell'articolo 31 che riguardino globalmente uno o più edifici anche se modificano fino al 25 per cento delle destinazioni preesistenti purchè il concessionario si impegni, con atto trascritto a favore del comune e a cura e spese dell'interessato, a praticare, limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso residenziale, prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni».

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 16:

Art. 16.

*(Modificazione di norma)*

1. Alla lettera *d)* del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonchè la

modifica o la sostituzione di tutte le strutture interne dell'edificio, senza aumento delle superfici utili preesistenti, ove non sia consentito dalla normativa locale vigente».

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo.*

16.1

VISCONTI, LOTTI, SENESI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

VISCONTI. Signor Presidente, noi vorremmo sopprimere la disposizione che innova la lettera *d*) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, con ciò perpetrando lo snaturamento dell'intervento di ristrutturazione edilizia. Si tratta di un intervento estremamente delicato. Nell'attuale formulazione andremmo allo svuotamento sostanziale e tecnico degli edifici. Quindi, si tratta di introdurre un altro tipo di intervento, cioè la sostituzione e non più la ristrutturazione edilizia.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

ANDÒ, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

\* D'AMELIO, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Signor Presidente, anch'io esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 16 altri emendamenti oltre quello soppressivo 16.1, presentato dal senatore Visconti e da altri senatori, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 17:

Art. 17.

*(Disposizioni per gli edifici condominiali)*

1. Dopo il comma primo dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è inserito il seguente:

«In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere proposti dai condomini che rappresentino almeno la metà del valore dell'edificio».

2. Ove il programma di cui all'articolo 12 venga approvato ed ammesso ai benefici di legge, tutti i proprietari sono obbligati a concorrere alle spese necessarie in rapporto ai millesimi di proprietà loro attribuiti.

3. In caso di rifiuto la deliberazione di riparto della spesa, adottata dall'assemblea consortile, condominiale o dei soci nelle forme di scrittura pubblica, diviene titolo esecutivo per l'ottenimento delle somme da recuperare.

4. Alla spesa per gli interventi sono tenuti a contribuire nella misura della rispettiva quota, da determinare ai sensi degli articoli 46 e 48 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dell'allegato prospetto dei coefficienti per la determinazione dei valori attuali dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie calcolati al saggio di interesse del 5 per cento, sia i nudi proprietari che i titolari di diritto di usufrutto, uso e abitazione.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, nel capoverso, sopprimere le parole da: «in deroga» fino a: «codice civile» e sostituire le parole: «dai condomini che rappresentino» con le altre: «dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti».*

17.1

GOLFARI

*Al comma 2, dopo le parole: «il programma» inserire le seguenti: «integrato di recupero».*

17.2

GOLFARI

Invito il presentatore ad illustrarli.

GOLFARI. Signor Presidente, i due emendamenti si illustrano da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

ANDÒ, *relatore*. Signor Presidente, dopo aver espresso il parere favorevole sull'emendamento 17.2, mi permetto di ipotizzare una formulazione diversa del 17.1. In sostanza, resterebbe la prima parte dell'emendamento tesa a sopprimere al comma 1, nel capoverso, le parole da: «In deroga» fino a: «codice civile», mentre la nuova formulazione delle ultime tre righe del capoverso del comma 1 dovrebbe essere la seguente: «possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio».

La motivazione è che in realtà si tratta di una modifica agli articoli 1120, 1121 e 1136 del codice civile perchè nella specie si tratta di una

determinazione e non di una proposizione dei condomini e quindi potremmo, con una formula di questo tipo, probabilmente essere più aderenti al rispetto della norma.

PRESIDENTE. Senatore Golfari, accetta la proposta del relatore?

GOLFARI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Golfari, la invito a far pervenire alla Presidenza la nuova formulazione dell'emendamento 17.1.

D'AMELIO, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

BOGGIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOGGIO. Signor Presidente, intendo dissociarmi da questa proposta del relatore. Ne capisco bene il significato e la portata, però vorrei fare una affermazione di carattere generale che vorrei rimanesse agli atti: quando si modificano delle norme del codice civile bisogna andare con i piedi di piombo. Non può essere effettuata una modifica del codice civile senza una riflessione lungamente maturata e vagliata e senza che siano stati interpellati insigni giuristi.

ANDÒ, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDÒ, *relatore*. Questa formulazione, senatore Boggio, scaturisce dal parere della 1<sup>a</sup> Commissione affari costituzionali del Senato che si è intrattenuta a lungo su questo tema. Quindi, si è arrivati a questa formulazione seguendo la sostanza delle indicazioni della Commissione affari costituzionali e ciò perchè resti agli atti dei nostri lavori.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del nuovo testo dell'emendamento 17.1, così come formalizzato dal senatore Golfari.

DIONISI, *segretario*. Il secondo capoverso dell'articolo 17 verrebbe così modificato: «In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio».

RASTRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* RASTRELLI. Signor Presidente, c'è un dettaglio molto importante perchè la vecchia norma approvata dalla Commissione affari costituzionali parlava di una proposta della maggioranza per l'ordine del giorno dell'assemblea, ma non parlava di disposizione, cioè di accettazione assembleare. L'emendamento del relatore stringe ancora di più la modifica, la rende ancora più cogente e tale da recare un *vulnus* al principio generale delle norme sui condomini stabilito dal codice civile. Prima di questa formulazione ci muovevamo ancora nella fase della proposta. Quindi, la maggioranza dei condomini di un condominio che è oggetto del piano di recupero «può proporre all'assemblea»; questa era la vecchia norma. Adesso invece si vorrebbe addirittura sostituire la proposta con la determinazione assembleare, riducendo la maggioranza dei due terzi nel caso di un condominio e la totalità dei condomini, nel caso di una comunione, alla sola maggioranza semplice. Mi sembra una modifica ancor più grave rispetto al testo iniziale e che non agevola l'applicazione di una norma sulla quale lo stesso relatore ha avuto delle perplessità.

ANDÒ, *relatore*. Sono d'accordo con la proposta del senatore Rastrelli. Il mio ragionamento precedente aveva una sua logica ma è più opportuna la soluzione restrittiva da lui prospettata.

GOLFARI. Aderisco alla proposta di modifica formulata dal senatore Rastrelli e dal relatore.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del testo definitivo dell'emendamento 17.1, presentato dal senatore Golfari, che ha accolto i suggerimenti del relatore.

DIONISI, *segretario*. Il capoverso del comma 1 dell'articolo 17 verrebbe sostituito dal seguente: «In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio».

PRESIDENTE. Passiamo al voto.

BOGGIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOGGIO. Signor Presidente, sono costretto a fare questa dichiarazione di voto in quanto mi ero pronunciato su un testo diverso. Quello che ora ci viene proposto è un testo lontanissimo dal precedente, il che mi spinge a modificare la posizione già espressa. Dichiaro pertanto il mio voto favorevole sulla nuova formulazione dell'emendamento 17.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.1, presentato dal senatore Golfari, nel testo poc'anzi letto dal senatore segretario.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 17.2, presentato dal senatore Golfari.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 17, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 18:

#### CAPO V

#### PROGRAMMI INTEGRATI

#### Art. 18.

#### *(Programmi integrati di intervento)*

1. Al fine di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale, i comuni promuovono la formazione di programmi integrati. Il programma integrato è caratterizzato dalla presenza di pluralità di funzioni, dalla integrazione di diverse tipologie di intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione, da una dimensione tale da incidere sulla riorganizzazione urbana e dal possibile concorso di più operatori e risorse finanziarie pubblici e privati.

2. Soggetti pubblici e privati, singolarmente o riuniti in consorzio o associati fra di loro, possono presentare al comune programmi integrati relativi a zone in tutto o in parte edificate o da destinare anche a nuova edificazione al fine della loro riqualificazione urbana ed ambientale.

3. I programmi di cui al presente articolo sono approvati dal consiglio comunale con gli effetti di cui all'articolo 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

4. Qualora il programma sia in contrasto con le previsioni della strumentazione urbanistica, la delibera di approvazione del consiglio comunale è soggetta alle osservazioni da parte di associazioni, di cittadini e di enti, da inviare al comune entro quindici giorni dalla data della sua esposizione all'albo pretorio coincidente con l'avviso pubblico sul giornale locale. Il programma medesimo con le relative osservazioni è trasmesso alla regione entro i successivi dieci giorni. La regione provvede alla approvazione o alla richiesta di modifiche entro i successivi centocinquanta giorni, trascorsi i quali si intende approvato.

5. Anche nelle zone di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 aprile 1968, n. 97, qualora il programma contenga la disposizione planovolumetrica degli edifici, la densità fondiaria di questi può essere diversa da quella preesistente purchè non sia superata la densità complessiva preesistente dell'intero ambito del programma, nonchè nel rispetto del limite dell'altezza massima preesistente nell'ambito. Non sono computabili i volumi eseguiti senza licenza o concessione edilizia ovvero in difformità

totale dalla stessa o in base a licenza o concessione edilizia annullata. Nel caso in cui sia stata presentata istanza di sanatoria ai sensi dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il comune è obbligato a pronunciarsi preventivamente in via definitiva sull'istanza medesima.

6. La realizzazione dei programmi non è subordinata all'inclusione nei programmi pluriennali di attuazione di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

7. Le regioni concedono i finanziamenti inerenti il settore dell'edilizia residenziale ad esse attribuiti con priorità a quei comuni che provvedono alla formazione dei programmi di cui al presente articolo.

8. Le regioni possono destinare parte delle somme loro attribuite, ai sensi della presente legge, alla formazione di programmi integrati.

9. I comuni possono affidare in concessione la formazione dei programmi integrati e anche l'esecuzione degli interventi di loro competenza agli IACP e loro consorzi, cooperative edilizie e imprese di costruzione, anche associate o consorziate.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere il comma 9.*

18.2

VISCONTI, GAMBINO, BISSO

*Aggiungere infine il seguente comma:*

«9-bis. Il contributo dello Stato alla realizzazione dei programmi integrati, fa carico ai fondi di cui all'articolo 2».

18.1

GOLFARI

Invito i presentatori ad illustrarli.

VISCONTI. L'emendamento 18.2 chiede la soppressione del comma 9 in quanto si individua un solo tipo di affidamento, quello della concessione, che tra l'altro dovrebbe essere raccordato alla direttiva di recente firmata dal Capo dello Stato.

GOLFARI. L'emendamento 18.1 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

ANDÒ, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

\* D'AMELIO, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.2, presentato dal senatore Visconti e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 18.1, presentato dal senatore Golfari.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 18, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 19:

#### CAPO VI

### DISPOSIZIONI PER LE COOPERATIVE A PROPRIETÀ INDIVISA

#### Art. 19.

##### *(Decesso del socio assegnatario)*

1. Nelle cooperative a proprietà indivisa, anche non fruente di contributo erariale, al socio che muoia dopo l'assegnazione dell'alloggio si sostituiscono, nella qualità di socio e di assegnatario, il coniuge superstite, ovvero, in sua mancanza, i figli minorenni ovvero il coniuge separato, al quale, con sentenza del tribunale, sia stato destinato l'alloggio del socio defunto.

2. In mancanza del coniuge e dei figli minorenni, uguale diritto è riservato ai conviventi *more uxorio* e agli altri componenti del nucleo familiare, purchè conviventi alla data del decesso e purchè in possesso dei requisiti in vigore per l'assegnazione degli alloggi.

3. La convivenza, alla data del decesso, deve essere instaurata da almeno due anni ed essere documentata da apposita certificazione anagrafica od essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà da parte della persona convivente con il socio defunto.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 20:

#### Art. 20.

##### *(Autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio realizzato da cooperative a proprietà indivisa)*

1. Le cooperative a proprietà indivisa che abbiano usufruito di agevolazioni pubbliche, statali o regionali, concesse prima della data di entrata in vigore della presente legge per la costruzione di alloggi da assegnare in uso e godimento ai propri soci, possono chiedere al CER o alla regione, in deroga al divieto statutario previsto dal secondo comma

dell'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, l'autorizzazione a cedere in proprietà individuale tutti o parte degli alloggi realizzati ai soci che ne abbiano già ottenuto l'assegnazione in uso e godimento.

2. La regione può concedere l'autorizzazione a cedere gli alloggi a condizione che:

a) siano modificati lo statuto e l'atto costitutivo della società, qualora non prevedano la possibilità di realizzare alloggi da assegnare anche in proprietà individuale;

b) la richiesta di autorizzazione alla cessione in proprietà individuale, di cui al comma 1, riguardi almeno il 60 per cento degli alloggi facenti parte dell'insediamento oggetto della richiesta di autorizzazione ed essa sia deliberata dall'assemblea generale ordinaria validamente costituita, con il voto di almeno il 51 per cento dei soci assegnatari. Qualora la richiesta di autorizzazione non riguardi la totalità degli alloggi la cooperativa deve assumere contestualmente l'impegno a provvedere alla diretta gestione degli alloggi che non verranno ceduti in proprietà individuale ovvero deve indicare alla regione la cooperativa o l'ente che si sono dichiarati disponibili ad acquistare gli stessi alloggi alle condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 21, documentando tale disponibilità;

c) sia modificata la convenzione comunale di cessione o di concessione dell'area, qualora non preveda l'assegnazione in proprietà individuale delle abitazioni realizzate, ovvero, ove non esista, sia stipulata specifica convenzione comunale, per la determinazione del prezzo di cessione delle abitazioni, di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni. I comuni nell'ambito di tale convenzione provvedono a determinare il prezzo di cessione ai soci sulla base dei seguenti criteri:

1) qualora l'autorizzazione alla cessione di cui al comma 1 riguardi l'intero patrimonio immobiliare della cooperativa, il prezzo di cessione ai soci già assegnatari in godimento è costituito dal valore delle singole unità immobiliari risultante dall'ultimo bilancio approvato;

2) qualora l'autorizzazione di cui al numero 1) della presente lettera riguardi solo una quota del patrimonio immobiliare della cooperativa, il prezzo di cessione è determinato, per la parte di valore del bilancio finanziata con risorse della medesima cooperativa, mediante l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 21, comma 2, e per la parte restante in misura pari al valore stesso; le fonti di finanziamento dell'intervento devono risultare dal programma finanziario approvato dal consiglio di amministrazione della cooperativa;

d) siano approvati da parte degli enti erogatori, per i mutui in corso di ammortamento, l'entità del contributo, nonché il piano di riparto del mutuo e del contributo per il conseguente accollo individuale;

e) la stessa regione e gli altri enti locali, erogatori di eventuali provvidenze integrative alle agevolazioni di cui al comma 1, si esprimano sul mantenimento o meno o sulla riduzione di dette provvidenze ovvero sul rimborso di quelle già erogate;

f) sia acquisita l'adesione degli istituti mutuanti alla eventuale riduzione del capitale mutuato in relazione al maggior importo ammesso originariamente al finanziamento sulla base della previsione legislativa per la realizzazione di alloggi da parte delle cooperative a proprietà indivisa;

g) per le cooperative a proprietà indivisa con patrimonio superiore a centocinquanta alloggi, sia presentato alla regione, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano di cessione in proprietà in base alle richieste dei propri soci, e la cessione sia relativa ad alloggi per i quali il mutuo sia entrato in ammortamento non prima di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per gli alloggi ceduti in proprietà individuale il tasso agevolato viene commisurato a quello previsto dalla legge di finanziamento per gli alloggi realizzati da cooperative a proprietà individuale, riferito all'epoca della concessione del medesimo. Gli assegnatari che ottengano delle cessioni in proprietà sono tenuti a rimborsare agli enti erogatori la differenza fra i contributi erogati fino alla data dell'assegnazione in proprietà e quelli previsti, fino alla stessa data, per le cooperative a proprietà individuale. La somma risultante deve essere restituita in un'unica soluzione, al momento dell'atto di assegnazione in proprietà, nella misura del 50 per cento del suo importo. In alternativa, l'ente erogatore, su richiesta dei soci interessati, può autorizzare il pagamento dell'intera somma risultante in dieci annualità di uguale importo. Gli assegnatari che ottengano la cessione in proprietà dell'alloggio sono altresì tenuti a corrispondere le spese conseguenti alla modifica della convenzione comunale ed alla modifica del mutuo di cui alle lettere c) e d) del comma 2.

4. Le somme introitate ai sensi del presente articolo sono versate alla Cassa depositi e prestiti ai sensi e per gli effetti di cui alla lettera f) del primo comma dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.

5. Nella trasformazione dell'assegnazione in uso e godimento in assegnazione in proprietà individuale, di cui al presente articolo, i requisiti soggettivi dei soci sono quelli stabiliti dalle leggi vigenti alla data di assegnazione in uso e godimento degli alloggi.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: «assegnatari» con l'altra: «iscritti».*

20.1

VISCONTI, SCIVOLETTO, TORNATI, GIUSTINELLI, GAMBINO, SENESI, PINNA, BISSO

*Al comma 2, lettera g), sostituire le parole da: «per i quali», fino alla fine con le altre: «per i quali siano trascorsi almeno cinque anni dall'entrata in ammortamento del mutuo».*

20.2

VISCONTI, SCIVOLETTO, TORNATI, GIUSTINELLI, GAMBINO, SENESI, PINNA, BISSO

Invito i presentatori ad illustrarli.

VISCONTI. Le due proposte sostanzialmente si illustrano da sè. Proponiamo che si faccia riferimento agli iscritti e non agli assegnatari per quanto riguarda le cooperative e che, a proposito della data, si faccia riferimento non alla legge ma alla data di inizio dell'ammortamento dei mutui.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

ANDÒ, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

D'AMELIO, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Esprimo anch'io parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.1, presentato dal senatore Visconti e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 20.2, presentato dal senatore Visconti e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 20, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

#### Art. 21.

*(Patrimonio immobiliare di cooperative a proprietà indivisa –  
Acquisizione da parte degli IACP)*

1. Per l'acquisizione, ai sensi dell'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, da ultimo modificato dall'articolo 6-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, dell'articolo 15 della legge 27 maggio 1975, n. 166, come sostituito dall'articolo 3 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e dell'articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n. 457, da parte degli istituti autonomi per le case popolari territorialmente competenti degli immobili delle cooperative a proprietà indivisa poste in liquidazione coatta amministrativa, le regioni sono autorizzate a concedere ai medesimi istituti specifici contributi pluriennali, utilizzando i contributi statali ad esse attribuiti per la realizzazione dei programmi di edilizia agevolata e nel rispetto della relativa normativa.

2. Per la determinazione del corrispettivo riconoscibile alle cooperative edilizie a proprietà indivisa o loro sezioni soci per le acquisizioni di cui al comma 1 si applicano massimali periodicamente determinati ai sensi della lettera *n*) del primo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, vigenti al momento dell'atto di trasferimento in proprietà integrata con i coefficienti di vetustà di cui all'articolo 20 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle iniziative in corso.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

## CAPO VII

### NORME FINALI E TRANSITORIE

#### Art. 22.

*(Autorizzazione alla vendita e alla locazione da parte dell'assegnatario o dell'acquirente di alloggi)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli alloggi di edilizia agevolata possono essere alienati o locati, previa autorizzazione della regione, quando sussistano gravi e sopravvenuti motivi e comunque quando siano decorsi cinque anni dall'assegnazione o dall'acquisto.

2. In tutti i casi di subentro il contributo è mantenuto a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi vigenti al momento del subentro stesso.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

#### Art. 23.

*(Interpretazione autentica)*

1. I limiti di reddito di cui all'articolo 24, comma secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 457, come modificato dall'articolo 15-bis del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, sono quelli vigenti al momento dell'assegnazione, nel caso di cooperative, o della stipulazione di atto preliminare d'acquisto con data certa, negli altri casi o dell'acquisto degli alloggi.

2. I requisiti soggettivi e tutte le altre condizioni previste dall'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni,

che devono essere posseduti dai soci di cooperative edilizie a proprietà individuale e indivisa, devono intendersi riferiti ai soli assegnatari degli alloggi realizzati in attuazione dei programmi finanziati a norma della medesima legge n. 457 del 1978.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 24:

**Art. 24.**

*(Disposizioni per l'attuazione dei programmi)*

1. L'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, è esteso a tutti i comuni. Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, è prorogato fino al 31 dicembre 1995.

2. I programmi di edilizia agevolata sono localizzati nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, in aree delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, ovvero su aree esterne ai predetti piani e perimetrazioni. In tale ultimo caso, gli interventi sono convenzionati secondo criteri definiti dal CER e recepiti dalle regioni nelle convenzioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, relative a zone destinate dallo strumento urbanistico vigente all'edificazione a carattere residenziale».*

24.1

VISCONTI

Invito il presentatore ad illustrarlo.

VISCONTI. Signor Presidente, mi sembra che l'emendamento 24.1 si illustri da sè. Il disegno di legge riconosce la possibilità di edificare sia nell'ambito definito dalla legge n. 167 del 1962 sia nell'ambito delle aree considerate dall'articolo 51. All'esterno di tali due perimetrazioni si può costruire invece solo nell'ambito delle aree residenziali.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

ANDÒ, *relatore*. Il parere del relatore è favorevole.

\* D'AMELIO, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 24.1, presentato dal senatore Visconti.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 24, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 25:

#### Art. 25.

*(Abrogazione e sostituzione di norme)*

1. È abrogato l'articolo 3 della legge 29 settembre 1964, n. 847, così come sostituito dall'articolo 43 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

2. Sono abrogati i commi quindicesimo, sedicesimo, diciassettesimo, diciottesimo e diciannovesimo dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

3. All'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Qualora per un immobile oggetto di un intervento di recupero sia stato, in qualunque forma, concesso, per altro titolo, un contributo da parte dello Stato o delle regioni, può essere attribuita l'agevolazione per il recupero stesso soltanto se, alla data di concessione di quest'ultima, gli effetti della predetta contribuzione siano già esauriti».

4. Il termine del 31 dicembre 1984, previsto dall'articolo 8, comma primo, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e successive modificazioni e integrazioni, è soppresso.

5. Il comma secondo dell'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è sostituito dal seguente:

«L'assegnazione e l'acquisto di cui al primo comma ed il relativo frazionamento di mutui ovvero l'atto di liquidazione finale nel caso di alloggi costruiti da privati devono essere effettuati rispettivamente entro due anni ed entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il contributo sugli interessi di preammortamento continuerà ad essere corrisposto qualora l'immobile, anche prima della scadenza dei suddetti termini, sia locato ai sensi delle disposizioni vigenti».

6. Il termine previsto dall'articolo 8, comma terzo, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come successivamente prorogato dal decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, è soppresso.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 2, sopprimere la parola: «diciottesimo».*

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. - "All'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, al comma 18, le parole: 'nei quattro precedenti commi', sono sostituite dalle seguenti: 'nel comma 14'"».

25.2

VISCONTI, LOTTI, GAMBINO, PINNA

Invito i presentatori ad illustrarli.

VISCONTI. Si tratta di due emendamenti tecnici tendenti a correggere un errore materiale commesso dalla Camera dei deputati. Sono stati soppressi infatti alcuni commi e, sopprimendo il comma 19 dell'articolo 35, è stata soppressa anche la sanzione prevista in un comma non soppresso, cioè il comma 14. Di qui i due emendamenti 25.1 e 25.2, tra loro correlati.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante di Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

ANDÒ, *relatore*. Il parere del relatore è favorevole.

\* D'AMELIO, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 25.1, presentato dal senatore Visconti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 25.2, presentato dal senatore Visconti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 25.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 26:

Art. 26.

*(Relazione sullo stato di attuazione)*

1. Le regioni trasmettono al segretario generale del CER una dettagliata relazione sullo stato di attuazione dei programmi di edilizia residenziale, con particolare riferimento all'utilizzazione dei finanziamenti, secondo apposito schema predisposto dal segretario generale del CER entro sei mesi dal ricevimento dello stesso.

2. Trascorso il termine di cui al comma 1, le regioni inadempienti sono escluse dalla ripartizione dei finanziamenti di cui alla presente legge.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Onorevoli colleghi, sull'emendamento 4.0.1, presentato dal senatore Condorelli e da altri senatori, al quale il senatore Ulianich ha aggiunto la propria firma, la 5<sup>a</sup> Commissione permanente ha espresso un parere favorevole condizionato.

Invito il senatore segretario a darne lettura.

VENTURI, *segretario*:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 4.0.1, dichiara di non opporsi, per quanto di competenza, a condizione – il mancato rispetto della quale integre-  
rebbe un'ipotesi di carenza di copertura, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento – che sia prevista l'onerosità anziché la gratuità per l'uso dei beni in questione».

ULIANICH. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ULIANICH. Signor Presidente, a seguito del parere espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione, anche a nome degli altri firmatari, presento la seguente nuova formulazione dell'emendamento 4.0.1:

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

«Art. 4-bis.

*(Misure urgenti a favore dei cittadini  
in stato di emergenza abitativa)*

1. Al fine di reperire alloggi da destinare a nuclei familiari che si trovino in stato di emergenza abitativa, vale a dire siano totalmente sprovvisti di qualsiasi abitazione ed abbiano come dimora strutture provvisorie od occasionali, e comunque non edilizie, in attesa della completa realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica, edifici, strutture ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato possono essere dati in uso temporaneo ai comuni, alle province, ai loro consorzi e alle comunità montane con decreto del Ministro delle finanze, che ne fissa anche la durata.

2. Gli enti di cui al comma 1 possono effettuare opere di ricostruzione, restauro e manutenzione per l'adattamento delle strutture date in uso nel rispetto dei vincoli poste sulle stesse.

3. L'uso è disciplinato con apposita convenzione che ne fissa la durata, stabilisce le modalità di controllo sulla utilizzazione del bene e le cause di risoluzione del rapporto, disciplina le modalità di autorizzazione ad apportare modificazioni o addizioni al bene e prevede a carico degli enti beneficiari l'onere relativo all'uso stesso».

4.0.1 (Nuovo testo)

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il nuovo testo dell'emendamento deve essere trasmesso alla 5ª Commissione. È necessario sospendere dunque brevemente la seduta in attesa del parere della Commissione bilancio.

FABBRI. La 5ª Commissione ha già espresso il proprio parere.

PRESIDENTE. No, ha espresso il parere sul testo che è stato ritirato, non sul testo riformulato di cui è stata testè data lettura.

CONDORELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONDORELLI. Signor Presidente, ringrazio molto il senatore Ulianich per aver perfezionato l'emendamento, però vorrei che fosse mantenuto anche il comma 3 del vecchio testo in quanto anche le regioni e le province posseggono beni immobili. Perché togliere alle province e alle regioni la facoltà di concederli in uso? Non comprendo perché la norma non debba essere applicata, oltre che per i beni del demanio, anche per quelli delle regioni e delle province, naturalmente con le stesse garanzie.

In conclusione, ribadisco la richiesta di reinserire il comma 3, sostituendo peraltro la parola «gratuito» con la parola «temporaneo».

PRESIDENTE. Senatore Ulianich, accoglie la proposta del senatore Condorelli di mantenere nel nuovo testo dell'emendamento il comma 3 del testo precedente?

ULIANICH. Signor Presidente, il senatore Condorelli mi aveva chiesto di apportare le modifiche che avessimo ritenuto opportune. In questo senso, d'accordo con il senatore Tagliamonte e con il senatore Fabbri, abbiamo ritenuto opportuno eliminare il comma 3 in maniera tale che restasse circoscritto il provvedimento contemplato nell'emendamento ad una certa situazione di emergenza.

Questo era lo spirito; naturalmente, se il senatore Condorelli insiste nel voler reinserire il comma 3, da parte nostra non vi è alcuna difficoltà ad accogliere la sua proposta. Il motivo dell'esclusione - lo ripeto - era quello di semplificare il discorso.

PRESIDENTE. Mi sembra allora che sia stata accolta la richiesta del senatore Condorelli.

\* FABBRI. Signor Presidente, vorrei chiederle di ridurre al minimo, se possibile, il periodo di sospensione della seduta.

PRESIDENTE. Senatore Fabbri, sarei lietissimo di ridurre questo tempo, ma credo che la 5<sup>a</sup> Commissione non sia in grado di esprimere il parere in meno di mezz'ora. Comunque, per accontentarla, riprenderemo la seduta alle ore 18,15.

ANDÒ, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDÒ, *relatore*. Signor Presidente, vorrei affidare alla sensibilità dei colleghi della 5<sup>a</sup> Commissione una riflessione. Con l'emendamento in esame si è cercato in Commissione di aprire una discussione sul merito (poi è stata anche inserita una data), trattandosi di un argomento di una certa delicatezza.

In questo caso il nodo da sciogliere non riguarda l'uso, bensì i casi in cui i beni possono essere destinati. Ci troviamo, fra l'altro, alla vigilia, senatore Fabbri, della presentazione in quest'Aula di un decreto che concerne la destinazione e l'alienazione del patrimonio immobiliare pubblico. Mi permetto dunque di sottoporre all'attenzione del Governo la delicatezza dei problemi che hanno spinto alla presentazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. In attesa che la 5<sup>a</sup> Commissione esprima il proprio parere sulla nuova formulazione dell'emendamento 4.0.1, sospendo la seduta fino alle ore 18,15.

*(La seduta, sospesa alle ore 17,50, è ripresa alle ore 18,20).*

PRESIDENTE. Riprendiamo la seduta. La 5<sup>a</sup> Commissione permanente ha fatto pervenire il parere in merito al nuovo testo dell'emendamento 4.0.1, presentato dal senatore Condorelli e da altri senatori.

Prego il senatore segretario di darne lettura.

VENTURI, *segretario*:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 4.0.1, nel nuovo testo, esprime, a maggioranza, parere contrario per mancanza di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento».

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il parere espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione apre dei problemi a tutti noti. A questo punto vi sono due possibilità: rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge n. 2962 alla prossima settimana, oppure, se i presentatori ritengono di farlo, trasformare l'emendamento 4.0.1 in un ordine del giorno.

CONDORELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONDORELLI. Signor Presidente, a me dispiace moltissimo la situazione che si è venuta a creare e ritengo che sarebbe preferibile rinviare il seguito dell'esame del provvedimento alla prossima settimana. Francamente non capisco qual è il motivo dell'opposizione ad una norma che è già operante nella nostra legislazione, ad esempio per quanto concerne i minori a rischio (legge n. 216) o i tossicodipendenti (legge n. 162).

In questo caso non si tratta tra l'altro di costruire case, bensì alloggi provvisori, in attesa che diventi operante il piano della edilizia residenziale, il che non avverrà prima di 4 o 5 anni. Non mi sembra giusto consentire durante tale periodo il permanere di situazioni che reputo del tutto abnormi. Quindi, lo ripeto, non comprendo le ragioni di questa opposizione.

In proposito desidero esprimere un'altra preoccupazione. Ho sentito dire che uno dei motivi di tale opposizione risiede nel fatto che lo Stato si appresta a privatizzare; ciò mi preoccupa e fa sorgere in me il desiderio che si giunga in tempi rapidi all'approvazione del provvedimento al nostro esame. È assai grave che, nel momento in cui lo Stato vuole privatizzare, non si conceda a cittadini che ne hanno bisogno un alloggio, anche se modesto, un tetto che li ripari dalle intemperie.

Penso che nel momento in cui affronteremo il provvedimento relativo alle privatizzazioni dovremo cercare di mantenere fermo il fatto che lo Stato non può dismettere tutto, perchè questo significherebbe non avere più i mezzi per far fronte ad esigenze così gravi. Non so se i colleghi hanno letto i giornali di oggi: mi riferisco ad un fatto avvenuto a Napoli, dove una famiglia è stata salvata per miracolo dai carabinieri che sono arrivati appena in tempo per salvare tre persone distese sui binari, perchè avevano deciso di morire. Non capisco perchè debba mancare ogni sensibilità di fronte a simili problemi.

Mi meraviglio quindi della posizione adottata dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente, essendo tra l'altro disposizioni analoghe già inserite in altre normative. Per questo motivo non capisco perchè non debbano essere estese a casi così incresciosi e gravi.

### **Presidenza del vice presidente LAMA**

ULIANICH. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ULIANICH. Signor Presidente, di fronte ad un parere qual è quello espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente, sul piano formale non abbiamo altra scelta: o lo accettiamo, oppure rinviando l'esame del disegno di legge n. 2962 alla prossima settimana.

Lascio alla Presidenza e ai colleghi decidere cosa fare. Ciò che a me preme sottolineare è che ci troviamo di fronte ad un problema reale sul piano umano e civile. Qui non si tratta di Condorelli, di Tagliamonte, di Ulianich o di qualsiasi altro parlamentare. Ritengo di poter dire che qui non perseguiamo interessi privati, ed è lontano dal mio orizzonte qualsiasi tipo di intervento demagogico. I problemi ci sono e sono gravi: chi è che li deve affrontare?

LIBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* LIBERTINI. Signor Presidente, sono dell'avviso che la soluzione migliore (ho già detto che sottoscrivevo l'emendamento) sia quella di rinviare alla prossima settimana, perchè oltretutto il motivo per cui noi dovremmo ritirare l'emendamento è, mi consenta, indecente; infatti la verità che dovremmo dire al paese è che noi ritiriamo l'emendamento perchè il Senato è assente e vogliamo votare in assenza del Senato. Il numero dei senatori ora presenti equivale, di fatto, ad una assenza del Senato. Ho già detto prima che questo non è il modo di fare le leggi. Se si vuole approvare davvero questo provvedimento, se si vuole risolvere questo problema di grande rilevanza umana, occorre dedicare all'esame del provvedimento la prossima settimana, quando i senatori avranno la cortesia di sedere sui loro banchi e di compiere il loro dovere, quello per cui siamo oltretutto pagati. Ma l'idea che si decida su un punto così delicato, in generale su un provvedimento assai più complesso di quanto molti credono - bisogna infatti vedere quali sono le questioni ad esso sottese - in assenza del Senato (di fatto i senatori sono già partiti; non faccio una critica ma prendo atto dei fatti) trovando magari una «ghermi-nella», mi sembra inaccettabile.

Per questi motivi, come cofirmatario dell'emendamento, sono d'accordo con la dichiarazione del senatore Condorelli, per ragioni umane e sociali. Ripeto pertanto che ritengo preferibile rinviare alla prossima settimana il seguito dell'esame del provvedimento, limitatamente all'emendamento 4.0.1 e al voto finale.

FERRARI-AGGRADI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI-AGGRADI. Signor Presidente, mi associo alla proposta di rinvio. Lo faccio anche perchè quando ho letto il testo dell'emendamento credevo fosse più limitato. So che lo ha presentato un nostro collega molto autorevole e preciso. Pertanto credo che la cosa migliore sia quella di avere un momento di riflessione.

VISCONTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCONTI. Signor Presidente, solo per dichiarare che anche il nostro Gruppo è favorevole al rinvio alla prossima settimana dell'esame del provvedimento.

RASTRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* RASTRELLI. Signor Presidente, vorrei dichiarare che il rinvio appare una soluzione obbligata, nelle circostanze date. Vorrei però ricordare all'Assemblea, perchè risulti a verbale, che la votazione su tutti gli articoli del provvedimento è stata già esaurita. Rimane solo questo emendamento e quindi non c'è spazio per la presentazione nè di altri emendamenti, nè di ordini del giorno. Vorrei che questo risultasse a verbale in modo che quando si riprenderà l'esame questo sia limitato esclusivamente al contesto dell'emendamento 4.0.1.

PRESIDENTE. Rinvio pertanto il seguito della discussione alla prossima settimana, precisando che essa avrà come oggetto solo la votazione dell'emendamento 4.0.1 e la votazione finale del provvedimento.

### **Sui lavori del Senato**

PRESIDENTE. Avverto che sul seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2962 e 2331 si pronuncerà la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari già convocata per mercoledì 15 gennaio.

Avverto altresì che, per intese intercorse tra il senatore interpellante ed il Governo, lo svolgimento dell'interpellanza 2-00699 viene rinviato alla prossima settimana. La data di svolgimento sarà stabilita anch'essa dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi.

Essendo stati esauriti o rinviati tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno per la corrente settimana, la seduta prevista per domani non avrà luogo.

### **Per lo svolgimento di un'interrogazione**

CORLEONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, intervengo molto brevemente per chiedere la risposta urgente del Governo ad una interrogazione - la 3-1773 - che ho presentato con i colleghi del mio Gruppo, alla quale spererei si aggiungessero altre interrogazioni sullo stesso argomento, cioè su una vicenda che ha animato le cronache dei giornali nei giorni scorsi. Da queste risulta che nel cimitero dell'Aquila è stata apposta una lapide per ricordare - si è detto - i bambini non nati. Si tratta in realtà di una vicenda di carattere politico - credo - e preelettorale di cui si è fatto promotore il sindaco che si accinge a venire qui a Palazzo Madama.

Ma quello che mi interessa maggiormente - per questo chiedo che il Ministro della sanità venga a rispondere urgentemente - è la violazione del segreto posto a tutela della riservatezza delle donne, arrecata da parte dell'ospedale, dell'unità sanitaria locale e del comune dell'Aquila: il sindaco ha dichiarato che in comune esistono gli elenchi delle donne che, in base alle norme di legge, sono state sottoposte ad un intervento che è

inutile dire quanto può essere doloroso, ma che è comunque affidato alla responsabilità della donna. Penso che al Parlamento non possa essere impedito di avere una risposta dal Governo in ordine all'applicazione rigorosa di una legge, in ordine ad aspetti relativi alla tutela della dignità della persona.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo è qui presente ed avrà certamente preso nota della richiesta del senatore Corleone. La Presidenza si farà portavoce della stessa richiesta presso il Governo.

### **Interrogazioni, annunzio**

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

VENTURI, *segretario, dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

### **Ordine del giorno per la seduta di martedì 14 gennaio 1992**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 14 gennaio, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. MANCINO ed altri. - Norme sulla convocazione del Consiglio superiore della magistratura e sulla formazione dell'ordine del giorno delle sue sedute (3060).

- LIBERTINI ed altri. - Norme sulla convocazione del Consiglio superiore della magistratura e sulla formulazione dell'ordine del giorno delle sue sedute (3065).

- MAFFIOLETTI ed altri. - Norme sulla formazione dell'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Superiore della Magistratura (3084).

2. Conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 1991, n. 388, recante misure urgenti per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1991 (3097).

La seduta è tolta (ore 18,35).

Allegato alla seduta n. 645**Disegni di legge, annunzio di presentazione**

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

CONDORELLI, TAGLIAMONTE, TOTH, PATRIARCA, BOSCO e MURMURA. – «Misure urgenti a favore dei cittadini in stato di emergenza abitativa» (3149).

**Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, trasmissione di documenti**

Il Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, con lettera in data 9 gennaio 1992, ha trasmesso un documento del deputato Lo Porto – connesso alla relazione già approvata dalla Commissione stessa nella seduta del 6 novembre 1991 e annunciata all'Assemblea il 17 novembre 1991 (*Doc. XXIII*, n. 40) – contenente ulteriori dati e considerazioni in ordine alle risultanze dell'attività di un gruppo di lavoro della Commissione incaricato di svolgere accertamenti sullo stato della lotta alla mafia nella provincia di Trapani (*Doc. XXIII*, n. 40-*bis*).

Detto documento sarà stampato e distribuito.

**Interrogazioni, integrazione dei Ministri competenti**

L'interrogazione 4-07491, del senatore Zito, rivolta al Ministro di grazia e giustizia, è rivolta anche al Ministro dell'interno.

**Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea**

L'interrogazione 3-01771, del senatore Ventre, precedentemente assegnata per lo svolgimento all'8<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

**Interrogazioni, annunzio di risposte scritte**

PRESIDENTE. Il Governo ha inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nel fascicolo n. 154.

### Interrogazioni

PINNA. – *Al Ministro della marina mercantile.* – Premesso:

che i disservizi del trasporto marittimo da e per la Sardegna, già inaccettabili in qualsiasi periodo, si accentuano, con infallibile puntualità, in occasione delle festività di fine anno;

che per una parte della popolazione sarda (cittadini meno abbienti ed emigrati) il diritto alla mobilità è come sospeso e comunque difficile da esercitare nei momenti critici delle festività e della stagione estiva;

che la Tirrenia, con incomprensibile scelta di tempi, ha deciso di sottoporre a lavori di trasformazione alcune navi tipo «Strada» – ossia le più capienti ed efficienti – sottraendole alla tratta Olbia-Civitavecchia proprio nei giorni di massima domanda delle feste di questo fine anno e di sostituirle con altre obsolete e di minore capacità;

che di conseguenza, ancora una volta, si sono ripetute condizioni di viaggio vergognose e indegne di un paese moderno: passeggeri ammassati come profughi nei saloni o gettati nei corridoi, comprese donne e bambini;

che alla scarsa pulizia delle navi, all'assenza di cortesia e di *comfort*, si aggiunge la più totale disorganizzazione. Un'ennesima prova in tal senso si è avuta il 21 dicembre 1991 allorchè le navi «Arborea» e «Carducci», provenienti rispettivamente da Genova e da Civitavecchia, dopo essere giunte di fronte allo scalo di Arbatax, hanno fatto rotta, a causa delle condizioni del mare, una per Cagliari e l'altra verso Olbia, costringendo centinaia di passeggeri a un viaggio che, fra nave e pullman, è durato circa 26 ore. Nessuno si è premurato peraltro di avvertire i congiunti dei passeggeri, costretti per molte ore ad un'inutile attesa nel porto di Arbatax, privo oltretutto di una stazione marittima, da sempre in costruzione;

che, oltre al danno economico derivante alla Sardegna dalla precarietà e insufficienza dei collegamenti marittimi, è da considerare la grave penalizzazione per i residenti e per gli emigrati, costretti all'affannosa ricerca di un posto durante lunghi periodi dell'anno, e il cui diritto alla mobilità non è certo garantito dalla cosiddetta «riserva dei posti»,

l'interrogante chiede di sapere:

quali misteriose e improcrastinabili scadenze abbiano indotto la Tirrenia a trasferire in cantiere le navi migliori nel cruciale mese di gennaio, quali siano i lavori di trasformazione cui sono sottoposte, la consistenza degli investimenti, le imprese aggiudicatrici dei lavori;

se non si ritenga di riconoscere al porto di Arbatax un ruolo più corrispondente alla domanda, disponendo l'incremento dei collegamenti, rendendo questi meno precari e dotando finalmente lo scalo della stazione marittima;

in assenza di altre modalità di collegamento a prezzi accessibili per le fasce a basso reddito, se non si consideri necessario garantire innanzitutto ai residenti e agli emigrati la «certezza del diritto alla mobilità» attraverso il raddoppio dei posti riservati e forme di prenotazione e di emissione dei biglietti più agili e rapide.

(3-01772)

CORLEONE, MODUGNO, BOATO, STRIK LIEVERS. – *Ai Ministri della sanità e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il 28 dicembre 1991, nella città de L'Aquila, un'associazione locale del Movimento per la vita, «l'Armata bianca», inaugurava un monumento intitolato al «Bambino mai nato», nonchè una lapide su cui si leggeva «Ai 50 milioni di bambini che ogni anno nel mondo vengono uccisi dall'aborto». A questa manifestazione (palesamente qualificabile come campagna contro l'aborto) partecipavano, oltre a varie autorità ecclesiastiche, l'allora sindaco de L'Aquila, Enzo Lombardo;

che nel gennaio 1990 Enzo Lombardo, in qualità di primo cittadino della città aquilana, concedeva l'autorizzazione per il suddetto monumento, mentre già da tempo si procedeva a raccogliere i resti dei feti all'ospedale, facendoli sotterrare nel cimitero, laddove è stato, appunto, eretto il monumento: tutto ciò, anche a seguito di una circolare emessa nel 1988 dall'allora ministro della sanità Donat-Cattin, con la quale si rendeva possibile la sepoltura dei feti anche senza il consenso dei genitori;

che, secondo la spiegazione fornita dallo stesso sindaco in occasione della vicenda in questione, i feti venivano avviati al cimitero unitamente ai certificati, redatti su carta intestata della USL aquilana, che venivano consegnati alla ditta di pompe funebri convenzionata per il ritiro: queste schede, contenenti il nome delle donne che avevano abortito, uscivano così arbitrariamente dalle strutture sanitarie;

che nel corso di un consiglio comunale, riunitosi il 2 gennaio 1992 a seguito della citata iniziativa, al fine di deliberare la rimozione del monumento contro l'aborto e dell'epigrafe che lo accompagna, il sindaco Lombardo, proprio nell'aula consiliare, ha pubblicamente annunciato che la ripartizione ambiente del comune è in possesso della lista delle donne che, in base e nel rispetto della legge n. 194 del 1978, hanno effettuato l'interruzione volontaria di gravidanza presso l'ospedale civile della città; successivamente a questa dichiarazione, Enzo Lombardo ha rassegnato le dimissioni da primo cittadino de L'Aquila, non per riparazione del proprio comportamento, ma per candidarsi alle prossime elezioni politiche;

che non si può non rilevare l'estrema gravità di una tale dichiarazione, laddove la legge n. 194 del 1978 prevede e tutela espressamente il diritto alla riservatezza per le donne che decidono di ricorrere all'interruzione volontaria di gravidanza;

che in particolare, mentre l'articolo 11 della legge n. 194 del 1978, prevedendo che «l'ente ospedaliero, la casa di cura o il poliambulatorio nei quali l'intervento è stato effettuato sono tenuti ad inviare al medico provinciale competente per territorio» (ossia la USL) «una dichiarazione con la quale il medico che lo ha eseguito dà notizia dell'intervento stesso e della documentazione sulla base della quale è avvenuto, senza fare menzione dell'identità della donna», conferma l'obbligo alla segretezza in tale materia, il comportamento tenuto dal sindaco Enzo Lombardo e le giustificazioni da lui addotte rappresentano una violazione gravissima, un abuso compiuto nell'adempimento dei doveri inerenti l'esercizio delle sue funzioni e la sua qualità di pubblico ufficiale;

che, infine, l'articolo 32 della Costituzione, quale disposizione a tutela della salute «come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività», sancisce che «la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana» e non è dunque ammessa alcuna deroga a questo principio,

gli interroganti chiedono di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano procedere urgentemente all'accertamento dei responsabili della violazione di disposizioni della legge n. 194 del 1978; in particolare, se non ritengano di iniziare un'indagine volta ad individuare responsabilità a carico della struttura ospedaliera, della USL competente, nonché degli uffici comunali;

quali provvedimenti il Ministro di grazia e giustizia ritenga di adottare con riferimento al comportamento del sindaco che, in qualità di primo cittadino della comunità aquilana e quale pubblico ufficiale, è tenuto ad osservare e far rispettare le leggi.

(3-01773)

FERRAGUTI. - *Al Ministro della sanità.* - Tenuto conto che l'articolo 1 della legge 4 aprile 1991, n. 111, assegna alla competenza regionale la determinazione dei compensi agli amministratori straordinari delle Unità sanitarie locali, nei limiti della moltiplicazione fino a 5 volte del compenso già percepito dai Presidenti dei Comitati di gestione;

tenuto altresì conto:

che, con deliberazione di giunta n. 1763 del 28 maggio 1991, la regione Emilia-Romagna ha individuato i criteri per la determinazione dei compensi agli amministratori straordinari;

che, con propria nota n. 162683 del 30 agosto 1991, il Ministero del tesoro interveniva per contestare la legittimità della deliberazione suddetta, denunciandone la suscettibilità di determinare in sede applicativa danno erariale e invitando la regione Emilia-Romagna ad assumere iniziative tendenti a ricondurre la questione nell'ambito della legittimità;

visto che a sostegno della tesi della regione Emilia-Romagna esiste un parere *pro veritate* del professor avvocato Giuseppe Guarino (uno dei più rinomati e stimati studiosi di diritto amministrativo) che conferma la piena legittimità della deliberazione n. 1763;

visto altresì che il Commissario del Governo ha ritenuto di esaminare positivamente la delibera in questione,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro della sanità non intenda intervenire per mettere fine ad una inusitata ed inspiegabile pervicacia del Ministero del tesoro che, nonostante il parere favorevole del Commissario del Governo, invitava direttamente, con lettera circolare, i rappresentanti del Tesoro in seno ai collegi dei revisori dei conti delle Unità sanitarie locali a segnalare alla procura generale della Corte dei conti l'entità del danno erariale derivante dall'applicazione della citata delibera.

(3-01774)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

SCIVOLETTO. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che l'interrogante, insieme ad altri senatori del Gruppo comunista-PDS, in data 18 luglio 1991, ha rivolto ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e dei trasporti un'interrogazione a risposta scritta (4-06740), con la quale si richiedevano iniziative urgenti e concrete al fine di rendere più sicura la rete stradale ed autostradale dal grave fenomeno dei furti e delle rapine ai TIR, che taglieggia pesantemente le aziende dell'autotrasporto;

che, in particolare, venivano sottolineate e riproposte le principali richieste avanzate al Governo nazionale da parte delle organizzazioni sindacali degli autotrasportatori e cioè: un efficace e reale controllo da parte della polizia stradale e delle forze dell'ordine della rete stradale ed autostradale, con particolare riferimento agli orari e ai tratti più «a rischio» segnalati dalle associazioni di categoria alle competenti autorità; l'individuazione e la repressione dei diversi canali di commercializzazione delle merci rubate; la costituzione di un adeguato sistema di aree di sosta recintate, custodite, attrezzate ed illuminate lungo la rete autostradale, indispensabile per gli autotrasportatori;

che nessuna risposta è pervenuta nè da parte del Ministro dell'interno, nè da parte degli altri Ministri interrogati, nonostante il fenomeno abbia mantenuto ed accresciuto la sua entità e la sua gravità;

che sabato 21 dicembre 1991 il signor Carmelo Ruta, titolare di un'impresa di autotrasporto, con sede in Modica (Ragusa), constatato il mancato rientro da Catania di un proprio automezzo e avendo avvisato telefonicamente il 112 e la polizia stradale dell'avvenuto furto, ha potuto verificare personalmente, per circa sei ore, dalle ore 20 del 21 dicembre alle ore 02 del 22, la totale assenza di forze dell'ordine in pattugliamento lungo l'asse viario Catania-Ragusa dove ha raccolto - in quell'arco di tempo - prima i propri dipendenti rilasciati dai malfattori e successivamente una parte dell'automezzo rubato;

che il fenomeno delle rapine ai TIR, che presuppone basi logistiche, deposito di merci e automezzi e reti di ricettazione, rappresenta un aspetto preoccupante della criminalità organizzata che colpisce ogni anno in provincia di Ragusa, in Sicilia e in Italia migliaia di autotrasportatori (circa 9.000 reati l'anno, con un danno per gli autotrasportatori di circa 1.500 miliardi);

che sia da parte delle associazioni degli autotrasportatori, impegnate a fianco dello Stato nella lotta contro le bande che agiscono nelle principali arterie stradali, sia da parte della stampa è stata fortemente denunciata la carenza di presenza e vigilanza delle forze dell'ordine,

l'interrogante chiede di sapere:

per quali motivi non siano state ancora adottate dal Ministro dell'interno misure di contrasto delle bande dei TIR, nonchè provvedimenti di presenza e di vigilanza delle forze dell'ordine, nonostante le segnalazioni circostanziate e le denunce puntuali fatte dalle associazioni degli autotrasportatori e dall'interrogante;

per quali motivi la sera del 21 dicembre 1991, in occasione dell'episodio sopra richiamato, non sia scattata, da parte delle forze dell'ordine territorialmente competenti - seppure informate dal titolare dell'azienda di autotrasporto - alcuna azione di pronto intervento, di repressione e di possibile efficacia;

quali misure serie, concrete ed immediatamente percepibili intenda adottare il Ministero dell'interno, con la massima urgenza, al fine di rendere sicura la rete stradale ed autostradale italiana, a partire da quei tratti a rischio, noti al Ministero, ma controllati da bande incontrastate di rapinatori, e al fine di garantire la libertà di impresa per gli autotrasportatori e rafforzare il rapporto di fiducia tra gli operatori economici del settore e le istituzioni democratiche.

(4-07508)

MESORACA, GAROFALO, ALBERTI, VETERE, IMPOSIMATO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* - Considerato:

che a Cutro (Catanzaro) è stato consumato un secondo attentato ai danni dei carabinieri nel giro di poche settimane: un mese fa hanno incendiato l'autovettura del brigadiere e il 29 dicembre quella del maresciallo comandante della locale caserma;

che nello stesso centro si registra un pericoloso deterioramento dell'ordine pubblico e una recrudescenza di atti criminali, furti con scasso a ripetizione, esplosioni di bombe a scopo intimidatorio;

che a tutte le ore del giorno esplodono colpi di arma da fuoco in pieno centro e le scuole e il municipio sono danneggiati a ripetizione. Un giornalista, riferendosi a questa situazione, ha scritto: «Sembra di essere nel Far West». L'impressione è che, per l'assenza dello Stato, si stia perdendo completamente il governo legale del territorio,

gli interroganti chiedono di sapere quali misure il Governo intenda assumere per garantire l'ordine pubblico e fronteggiare l'*escalation* dei poteri criminali; in particolar modo chiedono se non si ritenga di adottare le seguenti misure:

a) lo spostamento della caserma dei carabinieri nel centro del comune ed in locali idonei ad ospitare tutti i militari in organico;

b) rafforzare e qualificare la presenza delle forze dell'ordine. In previsione dell'istituzione della provincia di Crotonese, essendo Cutro il centro più grosso del Crotonese, è necessario prevedere una tenenza dei carabinieri e il decentramento di altre forze di polizia presenti nel capoluogo di provincia.

(4-07509)

SIGNORELLI. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso:

che il «Regolamento per gli stabilimenti ed arsenali militari a carattere industriale» prevede, all'articolo 119, che la cosiddetta demilitarizzazione delle armi da guerra deve essere praticata «quando previsto» in osservanza delle norme di pubblica sicurezza; se ne evince che devono essere «inertizzate» soltanto quelle armi che, secondo il dettato della legge n. 110 del 1975, siano da considerare armi da guerra o tipo guerra come mitragliatrici, fucili mitragliatori, eccetera;

che, viceversa, in aperto contrasto a quanto sopra, risulta all'interrogante che al trattamento di «inertizzazione» viene sottoposto indiscriminatamente ogni tipo di arma, anche quelle che vengono considerate come armi comuni da sparo, citate nell'omonimo catalogo nazionale ed in vendita presso le armerie, come per esempio i fucili modello 1891, i Mauser, gli Enfield, eccetera,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali interventi si intenda assumere nei confronti degli stabilimenti ed arsenali militari per impedire che continuino ad essere sottoposte al trattamento di «inertizzazione» le armi comuni da sparo, mediante un processo lavorativo il cui costo per l'Erario si aggira intorno alle 200.000 lire al pezzo, che, in pratica, coincide con il valore commerciale di ciascuna di esse, purchè ovviamente non ne venga annullata l'efficienza con la pratica summenzionata;

come si valuti il fatto che la cosiddetta rottamazione del fucile modello 1891, sospesa dopo una precedente interrogazione dello scrivente relativa allo SMAL di Terni, venga tuttora praticata nei sette reparti rifornimento dell'Esercito, probabilmente per l'assurda separazione esistente tra enti similari che si ignorano a vicenda.

(4-07510)

PIZZO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Si chiede di conoscere in che modo il Governo valuti l'incresciosa vicenda che ha coinvolto il deputato al Parlamento regionale siciliano Bartolo Pellegrino, il quale è stato ingiustamente detenuto – come riconosciuto nell'ordine di scarcerazione – a seguito di una condanna, che non poteva essere passata in giudicato, non essendo stata notificata all'interessato, per emissione di assegni scoperti, quando il debito era stato sia pure tardivamente onorato e il reato ascritto risultava depenalizzato.

(4-07511)

FERRARA Pietro. – *Al Ministro della sanità.* – Si chiede di conoscere i motivi per cui, essendo trascorso circa un anno dalla firma della convenzione che disciplina i rapporti dei medici incaricati della medicina dei servizi, a tutt'oggi non si sia proceduto alla pubblicazione della stessa.

Considerato che sono state invece pubblicate convenzioni, come quella della medicina generale, della guardia medica, della specialistica sia esterna sia ambulatoriale come anche il contratto di lavoro dei dipendenti del Servizio sanitario nazionale, sottoscritto nello stesso periodo, l'interrogante chiede risposta urgente, stanti le aspettative deluse di migliaia di giovani medici.

(4-07512)

SCIVOLETTO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che «Il Giornale di Sicilia», in data 2 gennaio 1992, ha pubblicato in cronaca di Ragusa, a firma del giornalista dottor Concetto Iozzia, un articolo con cui, opportunamente, si segnalano ritardi del Ministero di grazia e giustizia relativamente alla ricostruzione della carriera di 4 agenti di custodia che hanno prestato servizio presso la casa

circondariale di Ragusa e cioè Vincenzo Ruscica di 80 anni, Mario Blanciardi di 72 anni, Santo Di Malò di 69 anni, Iolanda Gisarella, vedova di Giuseppe Rubino, deceduto qualche anno fa, in pensione dal 1974, i quali attendono da ben 12 anni questo atto giusto oltre che dovuto;

che, anche alla luce della legge 15 dicembre 1990, n. 395, le istanze degli interessati, presentate alla casa circondariale di Ragusa, sono state trasmesse in data 9 gennaio 1991 ai competenti uffici del Ministero di grazia e giustizia ma non hanno avuto, tuttora, nè esito positivo nè riscontro alcuno,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative urgenti intenda assumere il Ministro di grazia e giustizia affinché agli agenti di custodia sopra richiamati e ad altri nelle stesse condizioni venga, al più presto, riconosciuto quanto dovuto, considerata, oltre che l'età avanzata degli interessati, l'intollerabilità della situazione segnalata.

(4-07513)

SIGNORELLI. - *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* - Premesso che, in forza dell'articolo 50, commi 6 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1987, è prevista la costituzione presso i Ministeri di appositi nuclei di valutazione con compiti di progettazione, valutazione e verifica dei risultati dei progetti previsti dalla stessa legge come incremento della produttività e dell'efficacia delle amministrazioni, con lo stanziamento di relativi finanziamenti, l'interrogante chiede di conoscere quali siano stati i criteri seguiti per l'assegnazione e la distribuzione della somma destinata per il nucleo della direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Considerato:

che, *contra legem*, il nucleo di cui al comma 7 della suddetta legge, che dovrebbe essere composto da cinque elementi dell'amministrazione più cinque della parte sindacale, risulterebbe essere stato composto invece da circa 70 persone, tutte dipendenti delle varie divisioni della direzione generale di cui sopra, come è riscontrabile dai quattro elenchi di quietanza in possesso dell'amministrazione;

che, altresì, la somma all'uopo stanziata di cento milioni di lire è stata distribuita sia ai componenti di tale foltissimo nucleo sia al rimanente personale della stessa amministrazione, con una distribuzione delle somme fatta con criteri discriminatori,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti si intenda prendere, una volta accertati i fatti, per rimettere ordine nell'amministrazione del Ministero e procedere ad indagini per accertare eventuali responsabilità.

(4-07514)

CARDINALE, PETRARA. - *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* - Per sapere se ritengano che possa essere ulteriormente tollerata la situazione appresso rappresentata nonostante un impegno di risorse finanziarie pubbliche non indifferente.

Sotto il titolo «A Matera per ottenere luce e gas bisogna aspettare anche due anni» il quotidiano «Il Sole-24 ore» di ieri 8 gennaio 1992 riportava la sacrosanta denuncia dell'imprenditore materano Silvestro Lacertosa: «Per avere il suolo sul quale costruire un nuovo stabilimento, tre anni fa ho dovuto minacciare di trasferire la mia azienda in Africa; oggi, a stabilimento completato, dopo aver investito oltre 3 miliardi, senza una sola lira di contributi statali, mi sento dire che per avere luce e acqua devo aspettare ancora due anni. Ma ora non posso più trasferirmi in Africa: sono in un vicolo cieco: non posso chiudere bottega perchè sono esposto con le banche e non sono in grado di avviare la produzione perchè non ho luce e acqua. Vorrei fare l'imprenditore, non posso fare il prestigiatore».

«La mia azienda è nata 23 anni fa, in un locale per uso agricolo, poco più di una stalla, senza acqua, senza fogna, nè gas, privo di qualsiasi servizio. Ho lottato a denti stretti contro la burocrazia per avere la possibilità di acquistare un suolo dove costruire uno stabilimento degno di questo nome. Oggi che ci sono riuscito, e finalmente ho un capannone di circa 5.000 metri quadrati, uffici e depositi per altri 1.800 metri quadrati e macchine utensili già installate, rischio di dover fermare tutto perchè l'ENEL e l'Ente autonomo acquedotto pugliese mi chiedono oltre 100 milioni e due anni di tempo per portare luce e acqua in fabbrica. Per la strada, la fogna e gli altri servizi, chissà quanto dovrò ancora aspettare».

«È un vero paradosso perchè il nuovo capannone è stato realizzato in una zona che, da ben 12 anni, deve diventare area industriale e dove, invece, il Consorzio industriale di Matera non è ancora in grado di assicurare neanche i servizi indispensabili».

Fin qui la denuncia dell'imprenditore.

I fatti, tutti riscontrabili, hanno una storia ultradecennale da cui si desume chiaramente come è stato amministrato il CSI di Matera e i risultati di oggi ne sono la diretta conseguenza.

Con le delibere del comitato direttivo del Consorzio n. 11 e n. 12 del 29 gennaio 1980 integrate dalla delibera n. 21 del 4 marzo 1980, si procedeva alla nomina dei progettisti per l'elaborazione del piano particolareggiato dell'area industriale de «La Martella».

Studi e progettazioni vengono poi inseriti (o reinseriti) nel primo programma annuale della legge n. 64 del 1986 e nel secondo programma annuale vengono proposti i lavori di infrastrutturazione, poi approvati.

Il 3 aprile 1989 con la megadelibera n. 48 che richiama le delibere n. 43 del 30 aprile 1987, n. 129 del 7 ottobre 1987, n. 10 del 29 gennaio 1980 e n. 21 del 4 marzo 1980, si stipulano 18 convenzioni di consulenza o progettazione esecutiva, tra cui quelle relative alla infrastrutturazione dell'area industriale de «La Martella».

Dopo la serie di progettazioni costate, sembra, oltre 600 milioni, il CSI, con meccanismo ormai collaudato, per meglio «tutelare» interessi personali e di parte, decide per la licitazione privata secondo la norma dell'articolo 24, lettera b), della legge n. 584 del 1987 (e non già per la regolare gara al massimo ribasso in presenza di un progetto esecutivo) e procede alla nomina di una megacommissione di 8 membri di cui 6

appartenenti al Consorzio, con megacompenzi (18 milioni cadauno), in contrasto con l'articolo 9 della legge regionale n. 27 del 1990 che disciplina composizione delle commissioni e compenzi, per la valutazione delle miglorie tecnologiche (v. delibere nn. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del 28 gennaio 1991 e le successive nn. 54, 55 e 56 del 17 marzo 1991 rese esecutive il 14 aprile 1991). Tutto ciò al fine di poter «pilotare» bene l'appalto.

In sede di direttivo dell'Unione industriale di Matera viene denunciato che soggetti, dall'accento napoletano, che erano venuti in possesso dei progetti prima della data prevista, cercavano di vendere il progetto, cui avevano apportato miglorie tecnologiche, a imprese materane al prezzo, sembra, di 80 milioni più un x per cento, a gara aggiudicata.

Dopo la presentazione dei progetti da parte delle imprese partecipanti alla gara, venne fuori con insistenza il nome del raggruppamento vincitore, cosa che fu denunciata in una lettera, pubblicata dalla stampa, al presidente dell'API Basilicata da parte del senatore Cardinale.

Sabato 3 agosto 1991 la Commissione procede all'aggiudicazione dei lavori di infrastrutturazione dell'area industriale de «La Martella» al raggruppamento «predestinato».

Il CORECO lascia trascorrere i termini senza approvare la delibera n. 152 del 7 agosto 1991 che diventa esecutiva perchè decorsi i termini di legge. Successivamente il CORECO boccia la delibera n. 250 del 4 dicembre 1991 di aggiudicazione definitiva dell'appalto per vizi formali.

Lunedì 30 dicembre 1991 la maggioranza del Consiglio generale del Consorzio riconferma nella carica il vecchio presidente che, tra mandati e proroghe, gestiva l'ente già da oltre 17 anni. È voce corrente che la riconferma sia il compenso pattuito per aver ben «pilotato» l'appalto di infrastrutturazione dell'area industriale de «La Martella». Il raggruppamento 2° classificato ha fatto ricorso al TAR della Basilicata. Risulta che forti pressioni vengano esercitate per il ritiro del ricorso.

Al fine di evitare ulteriori ritardi e danni all'imprenditore Lacertosa e a tutto il sistema imprenditoriale della provincia di Matera, gli interroganti chiedono di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano avviare una specifica e puntuale inchiesta su tutta la vicenda, procedendo innanzitutto alla richiesta di commissariamento dell'ente.

(4-07515)

**POLLICE.** - *Al Ministro dell'ambiente.* - Premesso che da notizie riportate sulla stampa, dalle sollecitazioni dei consiglieri provinciali verdi Stefano Zuppello e Paolo Cento e dell'Associazione «Verdi Ambiente e Società», appare evidente il gran disagio che sta vivendo la regione Lazio in merito all'emergenza rifiuti, l'interrogante chiede di conoscere:

quali siano i motivi che hanno provocato il fallimento del Piano regionale dei rifiuti, delibera regionale n. 277 dell'11 dicembre 1986 (Bollettino Ufficiale Regione Lazio del 13 marzo 1987);

quali controlli siano stati effettuati sulle autorizzazioni date alle società che gestiscono o dovrebbero gestire le discariche;

in quale modo si voglia intervenire affinché le specifiche competenze che la legge n. 142 del 1990 trasferisce dalla regione alla provincia in materia di rifiuti vengano fatte rispettare.

(4-07516)

GRADARI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che motivi di sicurezza e di complessiva agibilità, già evidenziati negli ultimi anni, hanno determinato la chiusura del tribunale civile e penale di Venezia;

che l'ordinaria attività degli operatori della giustizia si è svolta negli ultimi tempi in condizioni di assoluta precarietà, essendo gli uffici giudiziari frammentati in oltre dieci sedi sparse in centro storico, il che ha reso insopportabile l'impegno degli avvocati ed alimenta crescente insofferenza presso l'utenza;

che l'attuale disponibilità di Palazzo Donà si è chiaramente rivelata inadeguata al pari dell'ipotesi di un trasferimento in ex uffici delle Assicurazioni generali siti in piazza San Marco;

che comunque i lavori in quest'ultima sede non sono neppure iniziati, pur avendo la giunta comunale adottato la delibera per la locazione dell'immobile;

che l'Ordine degli avvocati ha chiesto la sospensione dell'attività dell'intero tribunale, minacciando in alternativa una totale astensione dalle udienze;

che presso la pretura di Mestre è rimasto un unico pretore a reggere le sorti del Civile, ma la stessa rischia di rimanere senza pretori a causa dell'ingiustificato ritardo nell'invio al Consiglio Superiore della magistratura della documentazione relativa alla designazione dei magistrati onorari;

che le disposizioni del presidente del tribunale circa l'organizzazione delle udienze appaiono del tutto irrazionali e concretamente inattuabili;

che da tutto ciò deriva una situazione drammatica per migliaia di cittadini che hanno procedimenti penali o civili in corso e di quanti necessitano di documenti e certificazioni,

l'interrogante chiede con urgenza di sapere se non si ritenga:

di fornire un quadro preciso della situazione operativa della giustizia a Venezia, sulla quale gravitano gli uffici giudiziari dell'intera regione;

di fornire indicazioni circa eventuali inadempienze e responsabilità;

di far conoscere quali provvedimenti si intenda adottare nel breve e medio termine per avviare a soluzione l'intera problematica del settore;

di adottare procedura d'urgenza per la realizzazione immediata delle necessarie strutture giudiziarie.

(4-07517)

**Interrogazioni, da svolgere in Commissione**

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

*8<sup>a</sup> Commissione permanente* (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-01772, del senatore Pinna, sui disservizi dei collegamenti marittimi con la Sardegna.

